

N. R.G. /2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI

Sezione Specializzata Imprese

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giuseppe Rana	Presidente
dott.ssa Raffaella Simone	Giudice est.
dott.ssa Assunta Napoliello	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12549/2020 promossa da:

ATTRICE

contro

pagina 1 di 192

CONVENUTO

e

CONVENUTO

e

CONVENUTO

e

CONVENUTO

e

CONVENUTO

e

CONVENUTO

e

pagina 2 di 192

CONVENUTA

e

CONVENUTO

e

CONVENUTO

e

CONVENUTO

e

CONVENUTI

e

pagina 3 di 192

CONVENUTO

e

CONVENUTO

e

CONVENUTO

e

CONVENUTO

e

CONVENUTO

e

pagina 4 di 192

CONVENUTO

e

CONVENUTO

e

CONVENUTO

e

TERZA CHIAMATA

e

TERZA CHIAMATA

e

pagina 5 di 192

TERZA CHIAMATA

e

TERZA CHIAMATA

INDICE

- Le conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 5.6.2025 ed in atti.....	pagg. 7- 35
- Le domande e le difese delle parti negli atti di costituzione.....	pagg. 36 - 65
- Le precisazioni nelle memorie ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c.	pagg. 65 - 70
- Le eccezioni preliminari.....	pagg. 70 -78
- I principi di diritto	pagg. 78 - 89
- Gli illeciti addebitati e le singole operazioni.....	pagg. 89 - 90
- Gli elementi probatori e l'inquadramento delle vicende.....	pagg. 90 - 98
- Le richieste istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.....	pagg. 98 - 99
- I criteri di accertamento dell' <i>an</i> e di stima del <i>quantum</i>	pagg. 99 - 101
-	pagg. 101 - 110
-	pagg. 110 - 112
-	pagg. 112 - 113
-	pagg. 113 - 117
-	pagg. 117 - 124
-	pagg. 124 - 131

pagina 6 di 192

RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI

-	pagg. 131 – 134
-	pagg. 134 – 136
-	pagg. 137 – 139
-	pagg. 139 – 142
- Le operazioni minori	pagg. 143 – 144
- La responsabilità dell'ultimo CdA	pagg. 144 – 145
- La responsabilità dei Sindaci	pagg. 145 – 158
- La responsabilità della società di revisione	pagg. 159 – 166
- I danni non patrimoniali - Il concorso del fatto colposo del creditore	pagg. 166 – 167
- Le condanne	pagg. 167 – 170
- Le azioni di regresso e manleva	pagg. 170 – 184
- La regolamentazione delle spese processuali	pagg. 184 – 187
- Il dispositivo	pagg. 187 – 192

CONCLUSIONI

Per l'attrice Banca s.p.a., già s.p.a.:

in via istruttoria:

a) ordinare l'acquisizione di "informazioni scritte relative ad atti e documenti" ai sensi dell'art. 213 c.p.c. dei procedimenti penali dinanzi al Tribunale di Bari, R.G. nn. 7109/2017, 12212/2020 (ex 5709/2019), 4081/2020 (ex 10280/2016), e al Tribunale di Roma, R.G. n. 12720/2019 (pag. 51, mem. BdM ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

b) ordinare l'acquisizione di "informazioni scritte relative ad atti e documenti" ai sensi dell'art. 213 c.p.c. dei procedimenti fallimentari dinanzi al Tribunale di Bari, R.G. n. 79/2017, 54/2018, 121/2019, 122/2019, 146/2019, 39/2020, e al Tribunale di Milano, R.G. n. 333/2017 (pag. 52 s., mem. BdM ex pagina 7 di 192

art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

c) in alternativa a b), ordinare per ciascuna delle procedure fallimentari dinanzi al Tribunale di Bari, R.G. n. 79/2017, 54/2018, 121/2019, 122/2019, 146/2019, 39/2020, e al Tribunale di Milano, R.G. n. 333/2017, l'esibizione dei seguenti documenti:

- relazione iniziale del Curatore ai sensi dell'art. 33 l. fall. e ultima relazione periodica;*
- stato passivo (progetto di – decreto di);*
- relazione del Curatore sulle prospettive della liquidazione;*
- programma di liquidazione;*
- progetto di riparto;*
- riparti parziali e finale (pag. 52 s., mem. BdM ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);*

d) ordinare l'acquisizione di "informazioni scritte relative ad atti e documenti" ai sensi dell'art. 213 c.p.c. del procedimento di amministrazione straordinaria relativo a (pag. 53, mem. ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

e) in alternativa a d), ordinare per il procedimento di amministrazione straordinaria relativo a Sorgente, l'esibizione dei seguenti documenti:

- relazione sulla situazione patrimoniale ed economica;*
- rapporti periodici e al termine delle funzioni;*
- bilancio redatto (pag. 53, mem. . ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);*

f) ordinare l'esibizione del documento integrale del rispettivo provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia del 16 giugno 2021, rivolto ai convenuti

ovvero, in subordine, a Banca

pagina 8 di 192

d'Italia (pag. 53 s., mem. ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

g) ordinare a Banca d'Italia l'esibizione del documento integrale del provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia del 16 giugno 2021 a carico del convenuto contumace dott.

(pag. 54, mem. ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

h) ordinare l'esibizione del documento integrale del provvedimento sanzionatorio di Banca d'Italia del 4 maggio 2021 al convenuto ovvero, in subordine, a Banca d'Italia (pag. 54, mem. BdM ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

*i) disporre l'interrogatorio formale del convenuto contumace dott. sui
seguenti capitoli di prova:*

- "1) se, in qualità di componente del CdA di BPB, in data 20/4/2019 ha riferito ad altri, tra i quali il Presidente del Collegio sindacale p.t., che «[ne]i bilanci 2016 e 2017 [...] sono stati proposti provisioning falsi non adeguati»;

"2) se a Denver Consulting s.r.l. è stato fatto credito da BPB per l'importo di € 1.015.000 su autorizzazione «del Consigliere con deleghe (...) | sentiti preventivamente il Presidente del CDA prof. e l'Amministratore Delegato, Ing.

»;

"3) se nella seduta del CdA di BPB del 27 dicembre 2018, quale consigliere con deleghe, ha promosso la deliberazione dell'investimento nel Fondo Naxos per complessivi € 51,5 milioni rappresentando che i relativi proventi avrebbero compensato il sottoscrittore di emittende obbligazioni AT1" (pag. 54 s., mem. BdM ex art. 183, 6° comma, n. 2, c.p.c.);

nel merito e previa eventuale convocazione a chiarimenti del ctu:

a) previo accertamento della responsabilità per gli inadempimenti sopra specificamente imputati (§§ 4.1. > 4.10 dell'atto di citazione) e comunque agli obblighi e/o doveri generali di valutare e/o curare o

pagina 9 di 192

*vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società
e di tutti i danni conseguenti, condannare, in solido tra loro e con*

in persona del legale rapp.te p.t.:

*in qualità – rispettivamente – di amministratore di diritto
p.t., e di amministratore di fatto nonché Direttore generale di fatto (dal 9 maggio 2011 al 30 gennaio
2019) e comunque Condirettore generale (dal 14 ottobre 2015 al 30 gennaio 2019);*

*qualità rispettivamente, tutti, di amministratore di diritto p.t. nonché, e
di Direttore generale (dal 1° settembre 2011 al 30 aprile 2015, il primo; dal 28
novembre 2018 al 24 luglio 2019, il secondo);*

*ciascuno in qualità di
componente del Collegio sindacale p.t., al risarcimento del danno patrimoniale patito e patiendo, da
liquidare in importo non minore di € 380,696 mln. (trecentottantamilioniseicentonovantaseimila/00)
ovvero fino a concorrenza dell'importo massimo per ciascuno accertato in corso di causa;
nonché:*

*nelle qualità già rispettivamente indicate, al risarcimento del danno anche non patrimoniale da
liquidare nell'importo accertato in corso di causa, se del caso con valutazione equitativa;*

b) inoltre, previo accertamento della responsabilità – relativamente alle «posizioni di minore importo»

pagina 10 di 192

(§§ 3.3, 5.2 dell'atto di citazione) – per gli inadempimenti agli obblighi e/o doveri generali di valutare e/o curare nonché di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e il suo concreto funzionamento e di tutti i danni conseguenti, condannare, in solido tra loro e con in persona del legale rapp.te p.t.:

nelle qualità rispettivamente indicate sopra;

ciascuno nella qualità di amministratore di diritto p.t.;

nella qualità di Direttore generale p.t.,

ciascuno nella qualità di componente del

Collegio sindacale p.t., al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale patito e patiendo, da liquidare in importo non minore di € 65,5 mln. (sessantacinquemilioncinquecentomila/00) ovvero fino a concorrenza dell'importo massimo per ciascuno accertato in corso di causa;

c) infine, previo accertamento della responsabilità per gli inadempimenti alle obbligazioni proprie della Società di revisione relativamente alla prestazione di revisione dei bilanci di ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, condannare | in persona del

legale rapp.te p.t., al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniale e non patrimoniale patiti e patendi, da liquidare complessivamente nell'importo pari alla somma corrispondentemente accertata - anche nei confronti di - con le pronunce sub a) e b) e

comunque in importi non minori, quanto al danno patrimoniale, di € 179,924 mln. (centosettantanovemilioninovecentoventiquattromila/00), e, quanto al danno non patrimoniale, di quello ulteriore accertato in corso di causa;

in ogni caso [a), b), c)], con liquidazione degli importi aggiuntivi pari alla rivalutazione monetaria e agli interessi esigibili a norma dell'art. 1284 (anche ex c. 4) c.c. sulla somma rivalutata; e con ordine

pagina 11 di 192

di pubblicazione della emananda decisione di merito a cura e spese dei convenuti soccombenti, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche e in siti internet designati dal Giudice; nonché, condanna alle spese e prenotazione a debito dell'imposta di registro ai sensi degli artt. 59, 1° comma, lett. d), e 60 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Per il convenuto _____

1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità dell'avversa azione per carenza di: i) applicazione del procedimento di cui all'art.72, comma 5, TUB; ii) motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia; iii) titolarità del credito risarcitorio azionato;

2. in via principale, nel merito, per tutti i motivi esposti negli atti, verbali di udienza e nelle note 127 ter c.p.c., rigettare tutte le domande formulate nei confronti dell'ing. _____ dalla _____ Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari s.p.a., in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate;

3. in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, in ragione delle polizze prodotte in atti, dichiarare la

in persona del suo legale rappresentante p.t., la _____ in persona del suo

legale rappresentante p.t., la _____ in persona del suo legale rappresentante p.t. e

la _____, in persona del

suo legale rappresentante p.t., per quanto di rispettiva competenza e per le ragioni esposte in atti,

tenute a garantire l'ing _____ dalle richieste risarcitorie avanzate in suo danno con l'atto di

citazione avverso e, per l'effetto, condannarle a tenere indenne esso ing. _____ mediante il

pagamento in favore degli aventi titolo di tutte le somme che egli stesso fosse tenuto a pagare in

conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, ivi comprese le eventuali spese

di soccombenza;

pagina 12 di 192

4. in via ulteriormente subordinata, e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree con riferimento alla responsabilità solidale, accertare il grado di responsabilità di ciascuno dei soggetti convenuti e degli eventuali terzi chiamati, anche ai fini dell'esercizio del diritto di regresso;

5. in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni di invalidità e di inefficacia delle polizze assicurative formulate dalle compagnie terze chiamate in giudizio, si chiede che venga accertata e dichiarata a tal fine la esclusiva responsabilità della Banca con conseguente condanna della stessa a manlevare e tenere indenne l'ing. da ogni eventuale responsabilità che dovesse emergere a suo carico.

6. il tutto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Per il convenuto

come da comparsa di costituzione e note di udienza del 23.1.2025:

si riporta a tutte le difese in atti e insiste nelle conclusioni rassegnate con la comparsa di costituzione e risposta. Si abbiano in questa sede ritrascritte le censure sollevate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c. e con riferimento alla CTU depositata dal Dott. si fanno proprie le osservazioni del CTP Dott.

Per il convenuto

–in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda proposta dalla Banca Popolare di Bari, e/o rigettarla, per carenza di legittimazione attiva, o per incapacità processuale, o per mancanza di un presupposto processuale quale la delibera del CdA;

–rigettare comunque la domanda nel merito, in quanto infondata in fatto ed in diritto, e comunque non provata, essendo la CTU inutilizzabile perché sono state formulate valutazioni e conclusioni giuridiche che non competono al Consulente, con condanna della Banca attrice al pagamento delle spese e

pagina 13 di 192

competenze.

Per il convenuto

(a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità dell'azione per carenza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia;

(b) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi;

(c) in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree, accertare la ripartizione del quantum di responsabilità ascrivibile in capo a tutti e ciascuno dei soggetti convenuti nel presente giudizio e degli eventuali terzi chiamati, in ragione degli obblighi agli stessi facenti capo, per il rapporto negoziale in essere tra le parti del presente giudizio, nonché alle singole responsabilità eventualmente accertate;

(d) in via subordinata, nel merito, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare la

in persona del legale rappresentante pro tempore; la

in persona del legale

rappresentante pro tempore; la “

in

persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte in atti, uniche responsabili del risarcimento del danno che sarà eventualmente ritenuto imputabile all'avv.

in qualità di

componente del c.d.a., all'esito della presente controversia e, per l'effetto, condannarle a tenere indenne l'avv.

a pagare esse stesse la somma che sarà ritenuta di giustizia in relazione alla

predetta, ed eventuale, responsabilità civile, ovvero, in via subordinata, dichiarare la sussistenza in capo all'avv.

del diritto di rivalersi contro la

, in persona

del legale rappresentante pro tempore; la

, in persona del legale rappresentante pro tempore; la

in persona del legale rappresentante pro tempore, nella

pagina 14 di 192

denegata ipotesi in cui fosse lui stesso condannato al pagamento di somme tanto per sorte che per accessori e spese;

(e) in via ulteriormente subordinata, nel merito, nel caso in cui il Tribunale adito dovesse ritenere che i contratti di assicurazione stipulati dalla Banca Popolare di Bari con le predette Assicurazioni,

”, non operino causa

informazioni inesatte, ritardi nelle denunce del sinistro o altre ragioni inerente alla responsabilità di Banca Popolare di Bari, ora Banca s.p.a., condannare la stessa BdM Banca s.p.a. a risarcire l'avv. di ogni danno che lo stesso dovesse subire a causa della non operatività delle coperture assicurative, oltre interessi e rivalutazione;

(f) in via istruttoria si oppone a tutte le richieste formulate dalla BdM Banca s.p.a.

(g) *condannare la BdM Banca s.p.a. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.*

Per il convenuto

in via preliminare, processuale:

accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato al Dott. ex artt. 163, terzo comma, n. 4) e 164, quarto comma, c.p.c.;

in via principale, nel merito:

–rigettare integralmente le domande e le istanze istruttorie formulate dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. nei confronti del Dott. poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di risposta e nei successivi atti difensivi depositati in giudizio nell'interesse del Dott.

in via subordinata, nel merito:

nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande formulate dalla Banca

pagina 15 di 192

Popolare di Bari S.p.A. nei confronti del Dott.

- accertare e dichiarare la natura solidale della responsabilità ascritta al Dott. con gli altri convenuti e chiamati in causa e il diverso grado di colpa di ciascuno dei
corresponsabili nella causazione del danno effettivamente patito dalla Banca Popolare di Bari
S.p.A. e, per l'effetto, accertare e dichiarare le rispettive quote di responsabilità e, comunque, il
grado di colpa effettivamente ascrivibile al Dott. e l'entità dei danni che siano
conseguenza immediata e diretta della sua condotta;
- accertare e dichiarare il diritto di regresso del Dott. verso gli altri convenuti e
chiamati in causa coobbligati in via solidale per le rispettive quote di responsabilità ai sensi
dell'art. 2055 c.c., condannando questi ultimi a rifondere al Dott. tutte le somme
che quest'ultimo dovesse pagare alla Banca Popolare di Bari S.p.A. in eccedenza rispetto a
quanto effettivamente dovuto per il suo grado di colpa;
- dichiarare tenute e condannare, anche in solido tra loro, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, C.F./P.IVA/R.I. con sede di
in Milano, e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
C.F./P.IVA/R.I con sede legale in Trieste, , e
in persona del legale rappresentante pro tempore,
C.F./P.IVA/R.I con sede secondaria in Milano, a
tenere indenne e manlevato il Dott. da ogni e qualsivoglia costo, spesa (anche di
difesa nel presente giudizio), onere o esborso che lo stesso fosse eventualmente chiamato a
sostenere in relazione al presente giudizio e, per l'effetto, condannare le predette compagnie
assicurative, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a corrispondere al
Dott. quanto quest'ultimo fosse eventualmente condannato a pagare all'esito del
presente giudizio;

pagina 16 di 192

- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, con condanna della Banca Popolare di Bari S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.

Per il convenuto

1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'impropomibilità ed inammissibilità dell'avversa azione per carenza di: i) applicazione del procedimento di cui all'art.72, comma 5, TUB; ii) motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia; iii) titolarità del credito risarcitorio azionato;

2. in via principale, nel merito, per tutti i motivi esposti negli atti, verbali di udienza e nelle note 127 ter c.p.c., rigettare tutte le domande formulate nei confronti del rag. _____ dalla _____

Banca s.p.a., già _____ s.p.a., in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;

3. sempre in via principale, accertare e dichiarare, per le causali di cui in narrativa, la temerarietà dell'azione promossa dalla _____ Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari s.p.a., in danno del convenuto rag. _____ e, per l'effetto, condannare la stessa (ovvero i suoi successori/aveni causa) al pagamento in favore di esso convenuto al risarcimento del danno, da determinarsi anche in via equitativa ex-art.96, terzo comma, c.p.c., e che comunque si indica nell'importo di € 100.000,00 (centomila/00) ovvero di quella diversa somma ritenuta di giustizia;

4. in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, in ragione delle polizze prodotte in atti, dichiarare la _____

in persona del suo legale rappresentante p.t., la _____ in persona del suo legale rappresentante p.t., la _____ in persona del suo legale rappresentante p.t., e _____

tenute a garantire il rag. _____ dalle richieste risarcitorie avanzate in suo danno con l'atto di citazione avverso e, per l'effetto, condannarle a tenere indenne esso rag. _____

pagina 17 di 192

mediante il pagamento in favore degli aventi titolo di tutte le somme che egli stesso fosse tenuto a pagare in conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, ivi comprese le eventuali spese di soccombenza;

5. in via ulteriormente subordinata, e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree con riferimento alla responsabilità solidale, accertare il grado di responsabilità di ciascuno dei soggetti convenuti e degli eventuali terzi chiamati, anche ai fini dell'esercizio del diritto di regresso;

6. in ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni di invalidità e di inefficacia delle polizze assicurative formulate dalle compagnie terze chiamate in giudizio, si chiede che venga accertata e dichiarata a tal fine la esclusiva responsabilità della Banca con conseguente condanna della stessa a manlevare e tenere indenne il rag.

la ogni eventuale responsabilità che dovesse in ipotesi emergere a suo carico.

7. il tutto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Per il convenuto

*- nel merito, respingere le domande promosse da Banca Popolare di Bari nei confronti del sig.
in quanto infondate in fatto e in diritto.*

- In via ulteriormente subordinata di merito, nella non creduta ipotesi in cui dovesse risultare anche solo in minima parte fondata la pretesa attorea, determinato il risarcimento nella misura che dovesse emergere ad esito dell'istruttoria e comunque inferiore a quanto invocato dall'attrice, identificate le responsabilità e la misura di quelle denegatamente ascrivibili al convenuto accertare, dichiarare e condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Trieste, Insurance,

*in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via
ciascuna per il periodo di rispettiva competenza, in solido*

pagina 18 di 192

o in via alternativa, in conformità alle condizioni di polizza, a manlevare, tenere indenne e comunque a rifondere al predetto ogni e qualsiasi somma a qualunque titolo addebitatagli in accoglimento delle domande svolte dall'attore.

Spese rifuse.

Per il convenuto

- in via principale, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione a contraddire o, comunque, passiva del prof. _____, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di questi dal procedimento;

- in ogni caso, nel merito, rigettare tutte le eccezioni e domande formulate dell'attrice, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, nonché sprovviste di prova;

- condannare parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., già richiesto con la memoria n. 3 ex art. 183 comma 6 c.p.c., che si rimette alla valutazione equitativa del Giudice, considerando (cfr. relazione medica rilasciata in data 03.06.2025 dal Prof. _____ Direttore del Policlinico di Foggia, allegata) la cardiopatia ipertensiva che ha colpito il prof. _____ (guarda caso) due mesi dopo la notificazione dell'atto di citazione contenente una domanda risarcitoria anche nei suoi confronti di oltre 380 milioni di euro, sfociata nell'evento patologico invalidante (lesione vascolare ischemica con afasia globale) accaduto in data 23.1.2024 (prima di conoscere l'esito della CTU che ha riconosciuto la sua totale estraneità ai fatti per cui è causa);

- condannare parte attrice al pagamento delle spese e competenze legali di giudizio in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario;

- in via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree, accertare la ripartizione del quantum di responsabilità ascrivibile in capo a tutti e ciascuno dei soggetti convenuti nel presente giudizio e dei terzi chiamati, in ragione degli obblighi agli stessi facenti capo, per il rapporto negoziale in essere tra le parti del presente giudizio, nonché alle singole

pagina 19 di 192

responsabilità eventualmente accertate;

- in via graduata e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree, condannare la compagnia assicuratrice ; in persona del legale rappresentante p.t., e in persona del legale rappresentante pro tempore per le ragioni di esposte e provate in giudizio, uniche responsabili del risarcimento del danno che sarà eventualmente ritenuto imputabile al prof. in qualità di componente del c.d.a. e presidente del c.d.a., all'esito della presente controversia e, per l'effetto, condannarle a tenere indenne il prof. e a pagare esse la somma che sarà ritenuta di giustizia in relazione alla predetta, ed eventuale, responsabilità civile, ovvero, in via subordinata, dichiarare la sussistenza in capo al prof. del diritto di rivalersi contro la nella denegata ipotesi in cui fosse lui stesso condannato al pagamento di somme tanto per sorte che per accessori e spese.

Per il convenuto

in via pregiudiziale di rito:

accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione contabile;

in rito:

rinnovare la CTU con altro consulente al fine di emendare i vizi che la caratterizzano che, pur evidenziati in sede di note alla ctu, non sono stati raccolti;

nel merito:

rigettare la domanda di risarcimento nei confronti del dott. in quanto priva dell'allegazione dei fatti costitutivi del diritto vantato dei quali, comunque, difetterebbe la prova;

nel merito in via subordinata:

per la non creduta e denegata ipotesi in cui il dott. dovesse essere ritenuto

pagina 20 di 192

responsabile e condannato, solidalmente con gli altri convenuti e previa determinazione del contributo personale di ciascuno alla produzione del danno, a risarcire il pregiudizio lamentato da parte attrice, condannare la compagnia assicurativa a manlevarlo, in forza della polizza corrente, fino al massimale previsto in contratto nonché a rifondergli le spese legali; in ogni caso, con vittoria delle spese di lite.

Per il convenuto

(i) in via preliminare: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 164, comma 4, e 163, comma 3, nn. 3 e 4 cod. prov. civ.;

(ii) in via principale: rigettare, in quanto prescritta, inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, ogni domanda svolta nei confronti del rag

(iii) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda proposta da BdM Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A., in Amministrazione Straordinaria:

- accertare la quota di responsabilità effettivamente imputabile al rag. e agli altri coobbligati solidali;

- previa occorrendo declaratoria di invalidità e/o inefficacia della clausola claims made contenuta nella polizza, condannare, nei limiti del contratto di assicurazione, a tenere manlevato il rag. la tutto quanto quest'ultimo dovesse essere tenuto a pagare in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata da s.p.a., già Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A., in Amministrazione Straordinaria anche con riferimento alle spese di giudizio;

(iv) in via di ulteriore subordine e di domanda riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere che il contratto di assicurazione stipulato da s.p.a., già Banca

pagina 21 di 192

Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A., in A.S., con non operi a causa di reticenze, informazioni inesatte, per il ritardo nella denuncia del sinistro e/o, più in generale, per ragioni attinenti alla gestione dei rapporti contrattuali con la compagnia assicurativa o comunque a responsabilità di s.p.a., già Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A., in A.S., condannare la stessa BdM Banca s.p.a., già Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A., in A.S., a risarcire il rag. di ogni danno che egli dovesse subire a causa della mancata operatività della copertura assicurativa, oltre interessi e rivalutazione (se dovuta), con compensazione tra le poste risarcitorie che dovessero essere riconosciute a s.p.a., già Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A. in A.S., e quelle riconosciute al rag. Con rifusione delle spese e dei compensi».

Per il convenuto

- 1. in via preliminare, accertare e dichiarare l'impropomibilità ed inammissibilità dell'avversa azione per carenza di: i) applicazione del procedimento di cui all'art.72, comma 5, TUB; ii) motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia; iii) titolarità del credito risarcitorio azionato;*
- 2. in via principale, nel merito, per tutti i motivi esposti negli atti, verbali di udienza e nelle note 127 ter c.p.c., rigettare tutte le domande formulate nei confronti del prof. dalla già Banca Popolare di Bari s.p.a., in quanto inammissibili e infondate in fatto ed in diritto, oltre che non provate;*
- 3. in via subordinata, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, in ragione delle polizze prodotte in atti, dichiarare la in persona del suo legale rappresentante p.t., la in persona del suo legale rappresentante p.t., la in persona del suo legale rappresentante p.t. e la in persona del suo legale rappresentante p.t., per quanto di rispettiva competenza e per le ragioni esposte in atti,*

pagina 22 di 192

tenute a garantire il prof. dalle richieste risarcitorie avanzate in suo danno con l'atto di citazione avverso e, per l'effetto, condannarle a tenere indenne esso prof.

mediante il pagamento in favore degli aventi titolo di tutte le somme che egli stesso fosse tenuto a pagare in conseguenza dell'accoglimento, anche parziale, delle avverse domande, ivi comprese le eventuali spese di soccombenza;

4. in via ulteriormente subordinata, e sempre nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree con riferimento alla responsabilità solidale, accertare il grado di responsabilità di ciascuno dei soggetti convenuti e degli eventuali terzi chiamati, anche ai fini dell'esercizio del diritto di regresso;

5. in ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle eccezioni di invalidità e di inefficacia delle polizze assicurative formulate dalle compagnie terze chiamate in giudizio, si chiede che venga accertata e dichiarata a tal fine la esclusiva responsabilità della Banca con conseguente condanna della stessa a manlevare e tenere indenne il prof.

da ogni eventuale responsabilità che dovesse in ipotesi emergere a suo carico.

7. il tutto, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Per il convenuto

1. in via preliminare, accertare e dichiarare per i motivi esposti in atti (in particolare alla Sez. II, cap. 5, della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta), ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la nullità dell'atto di citazione del 1° ottobre 2020 proposto nei confronti del deducente, per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. quanto alla domanda sub a) delle avverse conclusioni con riguardo "al risarcimento del danno anche non patrimoniale da liquidare nell'importo accertato in corso di causa, se del caso con valutazione equitativa" e, ancora, relativamente alla domanda sub b) delle avverse conclusioni;

2. in via ancora preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità

pagina 23 di 192

dell'avversa azione per i motivi ampiamente esposti in atti (in particolare alla Sezione I della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta) e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda siccome inammissibile e/o improponibile, previa, se del caso, disapplicazione della Delibera n. 525/2020 di Banca d'Italia; 3. in via principale, nel merito, respingere, per tutti i motivi ampiamente esposti in atti, ogni avversa domanda siccome inammissibile, afferente a diritti prescritti, infondata e non provata, in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum;

4. in via subordinata rispetto alle precedenti domande, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda (anche solo parzialmente) nei confronti del dott. rideterminare, per i motivi ampiamente esposti in atti, derogando alla presunzione di responsabilità solidale, il quantum debeatur concretamente ascrivibile al medesimo dott. n considerazione del diverso contributo della sua condotta alla causazione del danno ex adverso lamentato;

5. ancora in ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale o per una misura ridotta, delle domande di parte attrice, dichiarare la nullità delle domande di regresso avanzate dai convenuti o da altri convenuti ancora o comunque respingerle in quanto inammissibili, afferenti a diritti prescritti, infondate e non provate, in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum.

In ogni caso

disporsi in favore del dott. la rifusione delle spese e del corrispettivo dovuto ai difensori a titolo di compenso professionale, oltre che la rifusione delle spese di CTU inclusi i compensi dei CTP, il tutto comprensivo degli oneri come per legge stabiliti.

Per il convenuto

1. in via preliminare, accertare e dichiarare per i motivi esposti nelle difese in atti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 164, comma 4, c.p.c., la nullità dell'atto di citazione del 1° ottobre 2020 proposto nei

pagina 24 di 192

confronti del deducente, per violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4, c.p.c. quanto alla domanda sub a) delle avverse conclusioni con riguardo "al risarcimento del danno anche non patrimoniale da liquidare nell'importo accertato in corso di causa, se del caso con valutazione equitativa" e, ancora, relativamente alla domanda sub b) delle avverse conclusioni;

2. ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'avversa azione per i motivi ampiamente esposti nella Sezione I della parte in diritto della comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, rigettare ogni avversa domanda siccome inammissibile e/o improponibile, previa, se del caso, disapplicazione della Delibera n. 525/2020 di Banca d'Italia;

3. in via principale, nel merito, rigettare, per tutti motivi ampiamente nelle proprie difese tutte, ogni avversa domanda siccome inammissibile, afferente a diritti prescritti, infondata e non provata, in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum;

4. in via subordinata rispetto alle precedenti domande, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda (anche solo parzialmente) nei confronti del Prof. Dott.

rideterminare, per i motivi ampiamente esposti nelle difese in atti, derogando alla presunzione di responsabilità solidale, il quantum debeatur concretamente ascrivibile al medesimo in considerazione del diverso contributo della sua condotta alla causazione del danno ex adverso lamentato, in ogni determinando, per i motivi ampiamente esposti nelle odierne note di udienza, il quantum debeatur in misura non superiore ad € 1.000.000,00;

5. in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale o per una misura ridotta, delle domande di parte attrice, nell'interesse del prof. _____ dichiarare tenute e,

per l'effetto, condannare, nei limiti di cui ai massimali indicati nelle polizze richiamate nella narrativa che precede, la _____, in persona del legale

rappresentante pro tempore, la ' _____, in persona del legale rappresentante

pagina 25 di 192

pro tempore, la _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di compagnie che hanno assicurato la Banca Popolare di Bari S.p.A. a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori, sindaci, dirigenti apicali in ragione delle polizze innanzi richiamate, a rifondere parte attrice ovvero, in via graduata, a manlevare il prof. _____ per tutto quanto dovesse essere tenuto a corrispondere a favore della parte attrice.

7. ancora in ulteriore subordine, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale o per una misura ridotta, delle domande di parte attrice, dichiarare la nullità delle domande di regresso avanzate dai convenuti _____ e da altri convenuti ancora o comunque respingerle in quanto inammissibili, afferenti a diritti prescritti, infondate e non provate, in fatto e in diritto, nell'an come nel quantum.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre accessori di legge.

Per i convenuti |

In via pregiudiziale:

- dichiarare improcedibile l'azione instaurata dalla Banca Popolare di Bari s.p.a. per difetto di autorizzazione ad agire dei Commissari straordinari;

Nel merito:

- rigettare le domande formulate dall'attrice nei confronti dei convenuti _____ in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni di cui agli atti, verbali e documenti di causa;

- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, condannare _____ a tenere indenni e manlevati il prof. _____,

il dott. _____ da qualunque somma fossero condannati a pagare all'attrice per le vicende per cui è

pagina 26 di 192

causa;

- in via istruttoria, disporre la rinnovazione della consulenza tecnica alla luce delle contraddizioni evidenziate in atti.

Con vittoria delle spese di lite, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.

Per il convenuto

In via preliminare e/o pregiudiziale:

- accertare il trasferimento in sede penale delle domande formulate da nei confronti di e, per l'effetto, dichiarare l'estinzione del processo civile nei confronti dell'esponente, per i motivi di cui in narrativa;

- dichiarare l'improponibilità ed inammissibilità dell'avversa azione per mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, TUB;

- accertare la carenza di legittimazione passiva del dott. ; per l'effetto dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande svolte dalla Banca;

- accertare e dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Bari, Sezione Specializzata Imprese, per essere competente, in via esclusiva, il Giudice del Lavoro, per i motivi di cui in narrativa;

Nel merito:

- in principalità, rigettare tutte le domande attoree perché prescritte e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il dott. fosse dichiarato tenuto al risarcimento dei danni nei confronti della Banca:

(i) accertare e dichiarare, secondo la gravità delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze che ne

pagina 27 di 192

sono derivate, la responsabilità concorrente della stessa Banca ex art. 1227 c.c. per i motivi di cui in narrativa;

(ii) nella denegata ipotesi in cui il dott. fosse condannato al risarcimento dei danni
nei confronti dell'attrice in solido con altri convenuti, accertare la quota interna di responsabilità
riferibile al dott.

(iii) dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1917, secondo comma, c.c. e

in persona del loro rappresentante pro tempore, tenute a corrispondere
direttamente alla Banca Popolare di Bari S.p.A. in amministrazione straordinaria l'importo oggetto di
eventuale condanna e per l'effetto condannarle - nei limiti dei massimali pattuiti ovvero nei limiti di
quanto ritenuto dovuto alla luce delle argomentazioni svolte in atti - al pagamento dei danni che
l'esponente fosse condannato a risarcire a parte attrice e, in subordine, a tenere indenne e/o
manlevare - entro il predetto limite - il dott. da tutti i danni che lo stesso fosse
condannato a risarcire a parte attrice, anche con riferimento alle spese di giudizio, nel caso di
accoglimento, totale o parziale, della domanda proposta dell'attrice, nonché da ogni ulteriore
conseguenza negativa derivante dalle pretese avversarie;

(iv) in ogni caso, rigettare tutte le domande di regresso formulate dagli altri convenuti e dalle terze
chiamate nei confronti di

- in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi in cui il dott. fosse
condannato al risarcimento dei danni nei confronti dell'attrice e fosse esclusa la copertura
assicurativa in ragione del comportamento reticente tenuto dalla Banca medesima, condannare la
Banca a sua volta a risarcire al dott. i danni conseguenti alla perdita della
copertura assicurativa;

In ogni caso:

- con rifusione di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre l'IVA nella misura di legge, il 15% per
pagina 28 di 192

spese generali ed il Contributo Cassa Avvocati.

In via istruttoria:

- si chiede che venga disposta la rinnovazione del CTU o che, in subordine, venga adottata ogni altra misura integrativa o correttiva idonea ad emendare l'elaborato del CTU, in dipendenza delle opzioni di carattere giuridico dal medesimo operate (alla luce di quanto verbalizzato nell'udienza del 23 gennaio 2025 e di quanto verrà illustrato negli scritti difensivi finali dell'esponente);

-si chiede inoltre che venga ordinata a parte attrice l'esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.:

-dell'accordo del 31.12.2019 (nonché delle due successive modifiche, rispettivamente in data 18 aprile e 27 maggio 2020) intercorso tra [redacted] in A.S. da un lato, e il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e la [redacted], dall'altro lato;

-dei documenti (e.g. spese corrisposte dalla Banca, estratti carte credito dell'esponente) attestanti le trasferte, dal 2014 al 2016, dell'esponente a Teramo (presso Banca [redacted]).

Per la convenuta

In via preliminare:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande formulate dalla Banca Popolare di Bari S.p.A. (già in Amministrazione Straordinaria e ora denominata [redacted] Banca S.p.A.) nei confronti di [redacted] in relazione all'attività di revisione dalla stessa svolta sui bilanci della Banca Popolare di Bari S.p.A. al 31 dicembre 2014 e precedenti, per l'intervenuto decorso del relativo termine.

Nel merito, in via principale:

- respingere tutte le domande proposte da Banca Popolare di Bari S.p.A. (già in Amministrazione Straordinaria e ora denominata [redacted] Banca S.p.A.) nei confronti di [redacted] in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto;

pagina 29 di 192

1) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale passiva del Dott.

2) in via principale: rigettare, in quanto inammissibile e, comunque, infondata in fatto e in diritto, ogni domanda svolta nei confronti del Dott.

3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda proposta da Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A., già in Amministrazione Straordinaria, accertare la quota di responsabilità effettivamente imputabile al Dott.

4) in via ulteriormente subordinata, nella non creduta ipotesi in cui nei confronti del Dott.

dovesse risultare anche solo in minima parte fondata la pretesa attorea, determinato il risarcimento nella misura emergente ad esito dell'istruttoria, identificate le responsabilità e la misura delle responsabilità in via assolutamente denegata ascrivibili allo stesso Dott. accertare,

dichiarare e condannare in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Trieste, Insurance,

in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Milano, Via P.IVA manlevare e garantire il predetto Dott. da

ogni e qualsiasi somma a qualunque titolo addebitatagli e comunque rifondergli in pari misura le somme che, a qualunque titolo nessuno escluso, il medesimo fosse condannato a versare in accoglimento delle domande svolte dall'attore.

Con condanna delle controparti al pagamento delle spese e degli onorari di Giudizio a favore del Dott.

Per il convenuto

(a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'impropontibilità dell'azione per carenza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia;

(b) in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande di controparte, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi indicati negli scritti difensivi;

(c) in via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento (anche solo parziale) delle domande attoree, accertare la ripartizione del quantum di responsabilità ascrivibile in capo a tutti e ciascuno dei soggetti convenuti nel presente giudizio e degli eventuali terzi chiamati, in ragione degli obblighi agli stessi facenti capo, per il rapporto negoziale in essere tra le parti del presente giudizio, nonché alle singole responsabilità eventualmente accertate;

(d) in via subordinata, nel merito, in caso di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea, condannare la _____ in persona del legale rappresentante pro tempore; la

_____, in persona del legale

rappresentante pro tempore; la _____; in

persona del legale rappresentante pro tempore, per le ragioni esposte in atti, uniche responsabili del risarcimento del danno che sarà eventualmente ritenuto imputabile al dott. _____ in

qualità di componente del c.d.a., all'esito della presente controversia e, per l'effetto, condannarle a tenere indenne il dott. _____ a pagare esse stesse la somma che sarà ritenuta di

giustizia in relazione alla predetta, ed eventuale, responsabilità civile, ovvero, in via subordinata, dichiarare la sussistenza in capo al dott. _____ del diritto di rivalersi contro la

_____ in persona del legale rappresentante pro tempore; la

_____ in persona del legale rap-

presentante pro tempore; la _____, in

persona del legale rappresentante pro tempore, nella denegata ipotesi in cui fosse lui stesso condannato al pagamento di somme tanto per sorte che per accessori e spese;

(e) in via ulteriormente subordinata, nel merito, nel caso in cui il Tribunale adito dovesse ritenere che i contratti di assicurazione stipulati dalla Banca Popolare di Bari con le predette Assicurazioni,

non operino causa informazioni inesatte, ritardi nelle denunce del sinistro o altra ragioni inerente alla responsabilità di Banca Popolare di Bari, ora s.p.a., condannare la stessa s.p.a. a risarcire il dott. Franco di ogni danno che lo stesso dovesse subire a causa della non operatività delle coperture assicurative, oltre interessi e rivalutazione;

(f) in via istruttoria si oppone a tutte le richieste formulate dalla Banca s.p.a.

(g) condannare la BdM Banca s.p.a. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Per la terza chiamata | :

Accertare e dichiarare la carenza di titolarità in capo a della posizione passiva del rapporto assicurativo controverso.

Rigettare integralmente le domande di accertamento e condanna da chiunque formulate nei confronti di mandando quest'ultima assolta da ogni avversa pretesa a qualunque titolo vantata.

Con vittoria di spese diritti, onorari, sentenza e successive occorrente, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.

Per la terza chiamata

in via principale:

accertare e dichiarare l'inoperatività nella specie delle garanzie assicurative ex adverso invocate per tutte le ragioni in fatto e in diritto ampiamente dedotte in atti, nonché ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile e, per l'effetto rigettare integralmente le domande di accertamento e condanna da chiunque formulate nei confronti di mandando quest'ultima assolta da ogni avversa pretesa a qualunque titolo vantata;

pagina 33 di 192

in via subordinata:

nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso formulate, accertare e dichiarare la misura dell'indennizzo effettivamente dovuto da

nella vertenza per cui è causa in forza della polizza assicurativa n.º tenuto conto dei termini, delle condizioni e delle esclusioni tutti contrattualmente previsti e, per conseguenza;

limitare la condanna di il pagamento dell'indennizzo nella sola misura effettivamente accertata come dovuta in forza della polizza n.º nonché di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile e comunque:

(i) nel rispetto del massimale, dei termini e delle condizioni applicabili;

(ii) in eccesso rispetto al massimale della Polizza n.º di primo rischio emessa da SpA;

(iii) in eccesso rispetto a qualsiasi altro contratto di assicurazione valido ed efficace in applicazione della condizione prevista dall'articolo 2, Sezione B, della Polizza n.380809411 emessa da SpA.;

in ogni caso, con vittoria di spese diritti, onorari, sentenza e successive occorrente, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.

Per la terza chiamata Insurance Europe AG:

1. Dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare e respingere anche nel merito tutte le domande formulate nei confronti di

2. Condannare i chiamanti in causa, e comunque chi di ragione, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, di sentenza e successive occorrente.

3. Emettere ogni altra statuizione, provvidenza e declaratoria del caso.

pagina 34 di 192

Per la terza chiamata

nel merito, in via principale:

accertare e dichiarare l'inoperatività nella specie delle garanzie assicurative ex adverso invocate per tutte le ragioni in fatto e in diritto ampiamente dedotte in atti, nonché ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile e, per l'effetto Rigettare integralmente le domande di accertamento e condanna da chiunque formulate nei confronti di SpA, mandando quest'ultima assolta da ogni avversa pretesa a qualunque titolo vantata;

in via subordinata:

nella assurda, denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande ex adverso formulate, accertare e dichiarare la misura dell'indennizzo effettivamente dovuto da SpA nella vertenza per cui è causa in forza della polizza assicurativa che dovesse essere ritenuta applicabile, tenuto conto dei termini, delle condizioni e delle esclusioni tutti contrattualmente previsti e, per conseguenza;

limitare la condanna di SpA al pagamento dell'indennizzo nella sola misura effettivamente accertata come dovuta in forza della polizza di assicurazione che dovesse essere ritenuta applicabile alla fattispecie, nonché di ogni altra disposizione negoziale e/o di legge ritenuta applicabile e comunque:

(i) nel rispetto del massimale, dei termini e delle condizioni applicabili;

(ii) in eccesso rispetto a qualsiasi altro contratto di assicurazione valido ed efficace in applicazione della condizione prevista dall'articolo 2, Sezione B, di Polizza;

in ogni caso, con vittoria di spese diritti, onorari, sentenza e successive occorrenze, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.

pagina 35 di 192

Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con citazioni dell'8/15.10.2020 **la Banca Popolare di Bari s.p.a., già S.C.p.A., in amministrazione straordinaria, ora BDM Banca s.p.a.**, - premesso che: la Banca d'Italia, con decisione del 13 dicembre 2019, aveva disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari (BPB), e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del Testo Unico Bancario (TUB), in ragione delle perdite patrimoniali; in precedenza la medesima Banca d'Italia aveva effettuato, nel 2010, accertamenti ispettivi, dai quali erano emerse carenze nell'organizzazione e nei controlli interni sul credito, nonché, nel 2013, verifiche sul rischio di credito, sulla governance aziendale e sul sistema dei controlli interni e le tematiche di *compliance*, ossia di conformità di procedure e comportamenti alle regole di funzionamento; nel 2016 erano stati altresì disposti accertamenti sui profili di adeguatezza patrimoniale e del credito, conclusisi con valutazione parzialmente sfavorevole ed in particolare con la constatazione di ritardi nella realizzazione delle misure di rafforzamento dei mezzi propri e nel sistema dei controlli sui crediti, anche a seguito dell'acquisizione del Gruppo Tercas, oltre che di irregolarità nel collocamento dell'aumento di capitale negli anni 2014-15, realizzato con un'operazione di rafforzamento patrimoniale di complessivi € 550 mln, tra emissioni di nuove azioni (330 mln) e collocamento di obbligazioni subordinate (220 mln), operazioni per le quali successivamente la Consob irrogava sanzioni per circa € 2 mln.; nel novembre 2018 la Banca d'Italia aveva richiesto di condurre una verifica sulla correttezza della classificazione e degli accantonamenti sulle esposizioni nei confronti dei maggiori gruppi ed alla chiusura dello stesso esercizio 2018 si era manifestata una perdita consolidata già di € 430 mln, così che i coefficienti precipitavano al di sotto della riserva di conservazione del capitale; emergendo, altresì nel 2019, conflittualità interne, con stallo gestionale; la Banca d'Italia aveva, inoltre, trasmesso sollecitazioni al Collegio sindacale ed al Consiglio di Amministrazione, ai fini dell'inserimento di figure di maggiore esperienza ed autorevolezza, cui era seguito un mero parziale rinnovo dell'Organo amministrativo, con la nomina del prof. [REDACTED], quale

pagina 36 di 192

presidente, nonché del rag. [REDACTED] quale consigliere; al 31 marzo 2020 la situazione patrimoniale redatta dai nominati Commissari straordinari rivelava un valore del patrimonio netto negativo per € 346,8 milioni (per avere incluso già nel novero di questo il versamento erogato dal FITD in data 31 dicembre 2019 per € 310 milioni, e, quindi, in assenza di questo, complessivamente negativo per € 656,8 milioni) e perdite maturate alla stessa data per € 1.144 milioni; su tale realtà dei conti il valore di recesso delle azioni era risultato pari a € 0,00 (zero) per ciascuna azione; la rovinosa situazione innanzi descritta era imputabile alla governance della Banca, nella quale [REDACTED] aveva rivestito per 30 anni il ruolo di presidente, con la costante presenza del figlio di questi, [REDACTED] da ultimo, condirettore generale; in particolare, l'emersione delle perdite dell'esercizio 2018 era imputabile a regole e prassi di concessione e gestione dei fidi imprudenti e a gravi carenze nel monitoraggio, nella classificazione e nel recupero dei crediti, mentre l'assetto dei controlli si era mostrato incapace sia di intercettare le violazioni delle regole di vigilanza e aziendali e sia di correggere i comportamenti devianti quando riscontrati, con riferimento soprattutto al credito e al settore contabile; in tale contesto il Direttore generale ed il Condirettore non avevano offerto i necessari contributi al Consiglio ed anche il Collegio sindacale aveva svolto un'azione gravemente lacunosa, quanto alla funzione di Risk management, relativamente al portafoglio creditizio ed alla funzione di Internal auditing, oltre che alla verifica della *mala gestio* del portafoglio dei crediti e delle tecniche di contabilizzazione delle operazioni di rinegoiazione e/o postergazione dei finanziamenti accordati alla clientela, con effetti di sottostima della rischiosità delle linee di credito interessate da tale fenomeno; sulla base delle risultanze che attestavano le responsabilità, ai sensi del comma 5 dell'art. 72 TUB, la Banca d'Italia da ultimo, dietro apposita istanza all'uopo proposta all'ADV da parte dei Commissari Straordinari, aveva autorizzato, in data 29 settembre 2020, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, nominativamente censiti nel provvedimento prot. n. 1256125/20; **i soggetti passivi dell'azione erano i seguenti:**

pagina 37 di 192

quanto agli amministratori (anche) con incarichi speciali e/o direttori e condirettori generali:

██████████, quale componente del CdA dal 28/12/1978 e poi presidente; in particolare, vice Presidente e Amministratore delegato dal 02/03/2008 al 16/04/2011 nonché Presidente del CdA dal 17/04/2011 al 24/07/2019;

██████████, quale Vice Direttore Generale della BPB dal 9/05/2011 al 14/10/2015, in effetti «Direttore generale di fatto», nonché formale Condirettore Generale dal 14/10/2015 al 30/1/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 02/07/2019, e Presidente dal 24/07/2019 al 13/12/2019;

██████████, quale componente CdA dal 30/05/2012, e Amministratore delegato dal 01/05/2015 al 03/12/2018;

██████████, quale Direttore generale dal 01/09/2011 al 30/04/2015, nonché quale componente del CdA con deleghe dal 12/12/2018 al 21/07/2019, e, infine, quale Amministratore delegato dal 24/07/2019 al 13/12/2019;

██████████, quale Direttore generale dal 28/11/2018 al 24/07/2019, nonché quale componente del CdA dal 24/07/2019 al 13/12/2019;

quanto agli amministratori c.d. non esecutivi:

██████████, quale componente del CdA dal 28/05/1989 al 20/07/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 03/03/2002 al 13/12/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 18/10/2002 al 20/07/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 06/04/2005 al 13/12/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 26/03/2007 al 20/07/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 25/03/2009 al 13/12/2019;

pagina 38 di 192

██████████, quale componente del CdA dal 06/04/2011 al 13/12/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 10/12/2011 al 13/12/2019;

██████████, quale componente del CdA dal 17/04/2011 al 29/04/2018 (già presidente del Collegio sindacale dal 13/03/2005 al 16/04/2011);

quanto ai sindaci:

██████████, quale presidente del Collegio sindacale dal 17/04/2011 al 29/04/2018;

██████████, quale presidente del Collegio sindacale dal 29/04/2018 al 13/12/2019;

██████████, quale componente del Collegio sindacale dal 07/03/2004 al 13/12/2019;

██████████, quale componente del Collegio sindacale dal 13/03/2005 al 09/09/2019;

ricorrevano nella specie: 1) responsabilità per inadempimento di obblighi e doveri propri degli amministratori con incarichi speciali e degli amministratori c.d. non esecutivi della Banca, questi ultimi in relazione al dovere di agire informati; 2) responsabilità per inadempimento di obblighi e doveri propri dei sindaci della Banca; 3) responsabilità per inadempimento di obblighi e doveri propri del D.G. della Banca; in particolare, quanto alle condotte commissive od omissive in rapporto causale con i danni innanzi indicati, risultavano violate le regole sul processo del credito da una serie di operazioni di finanziamento con riferimento alle quali, da un lato, l'Organo amministrativo non aveva correttamente applicato le disposizioni di legge o regolamentari e, dall'altro, l'Organo di controllo non aveva adeguatamente vigilato sull'applicazione delle stesse, né in generale gli esponenti aziendali avevano agito con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell'incarico; sussisteva altresì la responsabilità della società di revisione, ██████████, per concorso con alcuni amministratori nella falsificazione dei dati di bilancio a partire dall'esercizio 2016, per l'omessa segnalazione agli organi amministrativi delle carenze dei controlli interni, necessari per l'affidabilità dei dati contabili, nonché per l'assenza di terzietà ed indipendenza della stessa dagli organi della

pagina 39 di 192

società controllata; nel quadro delle indicate violazioni ed inadempienze, emergevano, in particolare le operazioni di seguito indicate, sintomatiche della *mala gestio*: **1)** l'abnorme concessione al Gruppo Maiora di finanziamenti chirografari ammontanti, a fine 2018, ad € 100 mln circa, su un totale di esposizione verso la Banca pari a € 140 mln, con successiva proroga di fidi in scadenza per circa 31 mln, nonché l'incremento per circa € 15 mln della esposizione del Gruppo Maiora verificatosi tra la fine del 2017 e il primo semestre del 2018 alla luce del fatto che il Consiglio di amministrazione della Banca aveva valutato in € 125 mln. (importo peraltro irragionevole, considerato l'esposizione chirografaria di cui si è appena detto) il «plafond individuale» del Gruppo Maiora; **2)** l'acquisto da parte di Barimmobiliare, del "Palazzo Barone Ferrara", immobile di pregio situato nel centro di Bari, venduto da Maiora Group s.p.a. il 27.12.2013 per il prezzo di € 21,5 mln, operazione finanziata dalla Banca con la concessione di un mutuo ipotecario di € 20 mln, con rimborso bullet alla scadenza del 31 dicembre 2016, effettuata dall'acquirente al solo fine di accontentare la Banca e favorire la riduzione della complessiva esposizione del Gruppo Maiora, posizione appostata, in forza della successiva constatazione del rientro solo mediante vendita dell'immobile, a *inadempienza probabile con dubbio esito* di € 3,4 mln; **3)** la promessa di acquisto da parte di Roma Trevi, società di scopo costituita nel settembre 2016 da Leggiero Real Estate s.r.l, di un immobile sito in Roma, via delle Muratte, da Fimco s.p.a. ("Fimco"), società del Gruppo Maiora, anch'essa, in precedenza finanziata dalla Banca, con corrispettivo della compravendita pattuito in € 40 mln., da corrispondere in larga misura (36 mln), a titolo di caparra, alla consegna dell'Immobile in Roma (prevista al 31 dicembre 2016) e per i residui € 4 mln. al contratto definitivo, stipulato il 1° dicembre 2017; operazione sovvenzionata dalla Banca, con erogazione anticipata rispetto all'effettivo acquisto dell'Immobile in Roma, sulla base del solo preliminare, mediante concessioni di finanziamenti erogati il 31 gennaio 2017 a Roma Trevi per € 40,5 mln complessivi, di cui € 32,25 mln per l'acquisto (mutuo ipotecario con rimborso bullet a fine 2019) e € 8,25 mln per la ristrutturazione (chirografario con rimborso bullet a 18 mesi dall'erogazione ossia a giugno 2019); in sede ispettiva le posizioni Roma Trevi e LRE (in precedenza in bonis) venivano

pagina 40 di 192

classificate a Inadempienza Probabile, e precisamente Roma Trevi per € 14,7 mln e LRE per € 4,6 mln.; danno aggravato dal rischio di impossibilità di recupero dell'intero credito in caso di accoglimento di domanda revocatoria, proposta nelle more dalla Curatela del Fallimento Fimco, della compravendita perfezionata tra Fimco e Roma Trevi; 4) la concessione nel dicembre 2011 da parte della Banca, quale capofila in pool con Banca Popolare di Vicenza, per quote rispettive del 40% e del 60%, di un mutuo edilizio di € 60 mln (erogato in tranches successive, sino ad agosto 2014, per € 38,6 mln complessivi, alla Immoberdan s.r.l., avente capitale sociale di € 10.000,00, già impegnata in un progetto edilizio di ampia portata ed acquisita dal Gruppo █████ s.r.l. nell'aprile del 2011 (entrambe in seguito dichiarate fallite); successivamente, nel dicembre 2012, la Banca accordava ad Immoberdan un'anticipazione di credito per € 3,5 mln (ancora in pool con Banca Popolare di Vicenza, questa volta in quote paritetiche); erogazioni effettuate in momenti in cui erano percepibili difficoltà, quanto meno nei tempi, di realizzazione del progetto edilizio finanziato; la posizione veniva successivamente classificata in Sofferenza, con incremento di perdita aziendale sino ad € 9,9 mln, cui si aggiungevano continue erogazioni e/o proroghe di crediti in favore del Gruppo █████, in deroga ai limiti previsti dalla politica del credito, con classificazione a sofferenza della relativa posizione per € 8,981 mln; 5) la concessione di finanziamenti alla società Ferrara 2007 e di fido alla società Figepa s.r.l., i primi, una prima volta per € 15 mln. nel 2013 (c/c ipotecario con scadenza bullet a 36 mesi) per la riqualificazione del compendio immobiliare sito in Ferrara denominato "Palazzo degli Specchi", ed una seconda volta, il 20 luglio 2016, per ulteriori € 15 mln (apertura di credito ipotecaria) concessi nel quadro di un piano di ristrutturazione ex art. 67 L.F. finalizzato al rientro totale di alcune società del Gruppo ed in parte specificamente destinati allo sviluppo di terreni oggetto di acquisizione nell'ambito del piano stesso; il secondo, per € 20 mln, concesso dalla Banca nell'agosto del 2015, con rimborso bullet e scadenza al 31 dicembre 2019, destinato: (i) quanto a € 10 mln, all'estinzione di un precedente finanziamento; (ii) quanto a € 8,5 mln, all'investimento in quote del fondo immobiliare ETA e, (iii) quanto a € 1,5 mln, ad esigenze di liquidità. Tale fido era garantito con pegni sulle quote ETA, per un controvalore di € 21

pagina 41 di 192

mln, su un deposito di denaro e titoli per € 4,5 mln e sul denaro come sopra concesso per esigenze di liquidità, per entrambe le operazioni era derivato danno per un importo pari, quanto meno, ad € 31 mln. (17,9 + 13,1), riconducibile alla natura delle concessioni di credito caratterizzata (in quanto bullet) da intrinseca rischiosità, ad una non adeguata valutazione dei beni concessi in garanzia e al mancato monitoraggio del credito; **6)** la concessione di credito alla Finanziaria Immobiliare Monferini S.p.A. ("FIM"), in data 28 maggio 2014, pur in presenza di numerose segnalazioni alla centrale rischi, nonché alla società Apeiron s.r.l., in data 16 marzo 2016, nonostante le criticità della C.R., la prima fallita con sentenza in data 26 aprile 2017 e la seconda vana proponente di un piano ex art. 67 L.F., con conseguente classificazione a Sofferenza delle suddette posizioni, con danno pari a circa € 10,2 mln; **7)** la cessione del 30% del capitale sociale di Edisud S.p.A. da Barieditrice s.r.l. a Denver, intervenuta nel novembre 2016, per il prezzo di € 33.357.274,19 mediante accollo per corrispondente importo del mutuo che la cedente aveva nei confronti della Banca e garantito da pegno sul 30% delle azioni EDISUD», accollo liberatorio per la cedente, con riduzione della garanzia al capitale sociale di Denver ed al patrimonio di fatto inesistente della target ed inevitabile classificazione come Inadempienza Probabile dell'esposizione Denver per l'importo di € 29,9 mln; operazione seguita dall'esito negativo di domanda di concordato in bianco e successivo fallimento della Edisud; **8)** investimenti effettuati dalla Banca, senza le necessarie verifiche, in taluni fondi gestiti da Sorgente Group s.r.l., in particolare i Fondi Donatello e Tiziano ed i relativi comparti San Nicola, Puglia II e Federico II, resisi acquirenti di immobili di proprietà del Gruppo Maiora e di altri soggetti esposti verso la Banca, con la finalità di trasformazione del rischio di credito in rischio di mercato; iniziativa seguita dalla sottoposizione di Sorgente, con provvedimento del 18 dicembre 2018, ad amministrazione straordinaria per gravi violazioni normative e irregolarità nell'amministrazione, con perdita per € 47 mln; **9)** le operazioni parallele di emissione di un Prestito Obbligazionario AT1 e di investimento nel Fondo Naxos SIF Capital Plus ("Fondo Naxos") alla fine del 2018, la prima delle quali, caratterizzata da carenze istruttorie, non perfezionatasi; la seconda portata a compimento senza alcun versamento al Fondo

pagina 42 di 192

Naxos, anticipato dalla mandataria di questi Caceis e seguito da sentenza, pronunciata dal Tribunale di Lussemburgo, di condanna della BPP al pagamento della somma di € 51,5 mln, oltre spese di giudizio in favore di Naxos; **10)** la cessione in garanzia, nell'anno 2010, da parte dell'Ente Ecclesiastico Ospedale F. Miulli alla Banca, a fronte di un affidamento concessole, di un credito per circa € 32 mln. da maggiorarsi di interessi, vantato verso l'INPS e oggetto di un contenzioso tra quest'ultimo e il Miulli; a seguito della pronuncia d'appello nel citato contenzioso (29 luglio 2010), e in attesa del giudizio di Cassazione, l'INPS in esito ad un procedimento esecutivo, nel marzo 2012, versava alla Banca la somma oggetto del credito (ammontante ad € 41,7 mln); la Banca girava quindi la somma incassata al Miulli, al fine di consentire a quest'ultimo il rientro dal citato affidamento del 2010 e da ulteriori esposizioni verso la Banca; a seguito dell'esito sfavorevole del procedimento, la Banca era costretta a versare all'INPS la somma a suo tempo incassata e, nonostante ciò, concedeva al Miulli un nuovo affidamento per € 6 mln; in seguito la Banca chiedeva ed otteneva, nel 2017, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del Miulli per rientrare nella disponibilità della somma che era stata costretta a restituire all'INPS; la Banca in tal modo rientrava (in data 6 dicembre 2017) dell'importo di € 15 mln circa; successivamente il Miulli veniva ammesso a procedura di concordato ed il credito, classificato a dubbio esito era pari ad € 18,8 mln; dalle riferite condotte emergevano i presupposti per l'accertamento della responsabilità degli amministratori di diritto e di fatto, dei sindaci e dei direttori generali e condirettori, per l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo e del sistema dei controlli interni, fonte di danni patrimoniali e non, nonché della società di revisione; - conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, gli indicati convenuti, rassegnando le seguenti conclusioni:

a) previo accertamento della responsabilità per gli inadempimenti sopra specificamente imputati (§§ 4.1. > 4.10) e comunque agli obblighi e/o doveri generali di valutare e/o curare o vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e di tutti i danni conseguenti, condannare, in solido tra loro e con [REDACTED] in

pagina 43 di 192

b) inoltre, previo accertamento della responsabilità – relativamente alle «posizioni di minore importo»

 **vedi l'articolo online**

(§§ 3.3, 5.2) – per gli inadempimenti agli obblighi e/o doveri generali di valutare e/o curare nonché di vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e il suo concreto funzionamento e di tutti i danni conseguenti, condannare, in solido tra loro e con [redacted], in persona del legale rapp.te p.t.:

- [redacted] e [redacted], nelle qualità rispettivamente indicate sopra;
- [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted], ciascuno nella qualità di amministratore di diritto p.t.;
- [redacted], nella qualità di Direttore generale p.t.,
- [redacted], [redacted] e [redacted], ciascuno nella qualità di componente del Collegio sindacale p.t., al risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale patito e patiendo, da liquidare in importo non minore di € 65,5 mln. (sessantacinquemilioncinquecentomila/00) ovvero fino a concorrenza dell'importo massimo per ciascuno accertato in corso di causa, se del caso mediante apposita CTU;

c) infine, previo accertamento della responsabilità per gli inadempimenti alle obbligazioni proprie della Società di revisione relativamente alla prestazione di revisione dei bilanci di ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, condannare [redacted], in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento dei conseguenti danni patrimoniale e non patrimoniale patiti e patiendi, da liquidare complessivamente nell'importo pari alla somma corrispondentemente accertata -anche nei confronti di [redacted] - con le pronunce sub a) e b) e comunque in importi non minori, quanto al danno patrimoniale, di € 179,924 mln. (centosettantanovemilioninovecentoventiquattromila/00), e, quanto al danno non patrimoniale, di quello ulteriore accertato in corso di causa, se del caso mediante apposita CTU e/o con valutazione equitativa;

pagina 45 di 192

in ogni caso [a), b), c)], con liquidazione degli importi aggiuntivi pari alla rivalutazione monetaria e agli interessi esigibili a norma dell'art. 1284 (anche ex c. 4) c.c. sulla somma rivalutata; e con ordine di pubblicazione della emananda decisione di merito a cura e spese dei convenuti soccombenti, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche e in siti internet designati dal Giudice; nonché, condanna alle spese.

Con comparsa del 26.1.2021 si costituiva in giudizio [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la "[REDACTED] - [REDACTED]", con la "[REDACTED]", con la "[REDACTED]" e con la "[REDACTED] S.p.A., con la "[REDACTED]".

Pertanto il convenuto chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia, nonché l'inammissibilità della domanda per mancanza di preventiva delibera assembleare e carenza di legittimazione attiva dei commissari, nonché la carenza di titolarità del credito risarcitorio azionato.

Nel merito il convenuto [REDACTED] deduceva d'essere stato Direttore Generale di BPB dal 03.12.2018 al 24.07.2019 e, successivamente, amministratore sino al commissariamento dell'Istituto disposto in data 13.12.2019 e, in ragione del limitato arco temporale di svolgimento delle indicate funzioni, contestava l'addebito di responsabilità ed i relativi danni in relazione a ciascuna delle operazioni e delle vicende esposte in citazione, sostenendo di aver di contro assunto iniziative nell'interesse della società, a fronte di antecedenti condotte censurabili e situazioni pregiudizievoli.

pagina 46 di 192

Precisava la parte che nel novembre 2018, rivestendo - su nomina della Banca d'Italia - la carica di Commissario in Temporaneo Affiancamento presso la Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. di Viterbo, gli era stato offerto di assumere la carica di D.G. presso BPB, accettata previa consultazione con gli esponenti di vertice dell'istituto centrale, che seguivano la posizione di essa BPB.

Aggiungeva il convenuto che il CdA del 12.12.2018 aveva deliberato che esso D.G. dovesse *"focalizzare la propria azione essenzialmente nella conduzione della gestione ordinaria e nel coordinamento [redacted] attività quotidiana nei termini previsti in sede di budget/piani operativi"*, sicché era estraneo a qualsivoglia rete finalizzata all'erogazione sistematica del credito a soggetti immentevoli.

Richiamata pertanto la diligente attività svolta quale D.G. nell'indicato periodo, anche con riassetto organizzativo, avversata dagli [redacted], sosteneva di aver contribuito ad una rivoluzione nella governance di BPB, nonché di aver avviato un processo di profonda riorganizzazione della Funzione Crediti.

Quanto all'incarico di amministratore, il convenuto deduceva che il nuovo CdA di BPB aveva agito in contatto strettissimo e continuo con l'Autorità di Vigilanza, con cui aveva concordato ogni passo ed il percorso di risanamento, interrotto dal successivo commissariamento della Banca.

Pertanto il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda, con risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c., quantificati in € 100.000,00 o nel diverso importo dovuto, con vittoria di spese e manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda, con accertamento del grado di responsabilità di ciascuno dei convenuti, anche ai fini del regresso.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva in giudizio [redacted], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la "[redacted] - [redacted]" (per il periodo sino a tutto il

pagina 47 di 192

31.12.2017, n. polizza Z066211 – all.12), con la “ [REDACTED] ” (per il periodo dal 24.01.2018 al 24.01.2019, n. polizza 380809411 - all.13), con la “ [REDACTED] ” e con la “ [REDACTED] ” (per il periodo dal 24.01.2019 al 24.01.2020, n. polizza 390792317 - all.14), con la “ [REDACTED] - [REDACTED] ” (per il periodo dal 24.01.2018 al 24.01.2019, n. polizza 30339085 - all.15).

Pertanto il convenuto chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia, nonché l'inammissibilità della domanda per mancanza di preventiva delibera assembleare e carenza di legittimazione attiva dei commissari, nonché la carenza di titolarità del credito risarcitorio azionato.

Nel merito deduceva la parte d'essere stato componente del Consiglio di amministrazione senza deleghe, privo, in quanto amministratore non esecutivo, del potere di richiedere informazioni sulla gestione ed organizzazione della società, scelte peraltro non sindacabili, in ogni caso estraneo alla violazione delle regole aziendali, alla falsificazione dei dati sottoposti al CdA ed all'Autorità di Vigilanza.

Aggiungeva il convenuto che i rilievi ispettivi della Banca d'Italia, assistiti da fede privilegiata per i soli accertamenti fattuali, escludevano l'inadeguatezza degli assetti organizzativi sino all'anno 2016.

Deduceva altresì la parte che le gravissime patologie consistite nella violazione delle norme aziendali che presiedevano al processo del credito, e nell'occultamento – anche al CdA – della reale situazione patrimoniale della Banca, erano imputabili esclusivamente ad alcuni manager apicali.

Ribadiva, inoltre, il convenuto l'insindacabilità delle scelte gestorie con riferimento alle 10 vicende dedotte a fondamento dell'azione di responsabilità e, con riferimento alle operazioni di erogazione di

pagina 48 di 192

crediti, deduceva che le stesse non erano mai state portate all'attenzione del CdA, né dallo stesso approvate, concludendo per il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese e manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda, con accertamento del grado di responsabilità di ciascuno dei convenuti, anche ai fini del regresso.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva in giudizio [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere della polizza assicurativa stipulata dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la "[REDACTED] - [REDACTED]".

Pertanto il convenuto chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa della suddetta Compagnia di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia, nonché l'inammissibilità della domanda per mancanza di preventiva delibera assembleare e carenza di legittimazione attiva dei commissari, nonché la carenza di titolarità del credito risarcitorio azionato.

Nel merito deduceva d'essere stato componente non esecutivo del Consiglio di amministrazione sino al 20.7.2019, senza deleghe, nonché di aver svolto con diligenza l'incarico sulla base delle informazioni ricevute.

Contestava, altresì, il convenuto la fondatezza degli addebiti relativi alle 10 operazioni, deducendo peraltro la genericità ed indeterminatezza delle censure inerenti le posizioni minori ed il danno all'immagine, che negava in radice, al pari degli elementi essenziali della ventilata responsabilità, concludendo per il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese e manleva da parte della società assicuratrice, in caso di accoglimento della domanda, in ogni caso previo accertamento del *quantum debeatur* riferibile alla sua condotta.

pagina 49 di 192

Con comparsa di pari data si costituiva [REDACTED], eccependo la carenza di legittimazione dell'attrice, per essere venuta meno l'Amministrazione Straordinaria della Banca, a seguito della ricostituzione degli organi sociali alla data di notifica della citazione del 15.10.2020 ed, in subordine, la carenza di capacità ad agire dei Commissari straordinari, privi di potere rappresentativo alla medesima data.

In ulteriore subordine eccepiva la parte la carenza del presupposto processuale della delibera assembleare per l'esercizio dell'azione di responsabilità.

Nel merito il convenuto contestava la fondatezza della domanda per carenza di prova del nesso causale.

Deduceva altresì di aver svolto il ruolo di amministratore non esecutivo e di non aver mai violato obblighi e doveri inerenti a tale sua qualifica, né posto in essere atti di *mala gestio*, dal momento che tutte le richieste di credito, sulle quali era basata la domanda, erano state valutate dalle apposite strutture esistenti presso la Banca, destinate all'istruzione delle pratiche per la concessione del credito, ed avevano ottenuto una previa valutazione positiva, che escludeva ogni ipotesi di violazione dei doveri a lui spettanti.

Chiedeva pertanto la parte, in attesa della definizione dei processi penali, la sospensione del giudizio civile ed, in ogni caso, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.

Nella medesima data si costituiva [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la "[REDACTED] - [REDACTED]", con la "[REDACTED]", con la "[REDACTED]" e con la "[REDACTED] - [REDACTED]".

Pertanto il convenuto chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione

pagina 50 di 192

alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

Nel merito il convenuto deduceva l'estraneità agli addebiti mossigli, sostenendo di aver agito, quale amministratore non esecutivo, nell'interesse della Banca e nel rispetto delle regole sul processo del credito, sulla base delle informazioni ricevute, condotta osservata in relazione alle 10 operazioni indicate dall'attrice, per alcune delle quali negava peraltro la configurabilità di danni risarcibili, allegando, infine, la genericità delle allegazioni riferite alle operazioni minori.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese e manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda, in ogni caso previo accertamento del *quantum* di responsabilità ascrivibili a tutti ed a ciascun convenuto.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva in giudizio [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la "[REDACTED] - [REDACTED]" e la "[REDACTED]

Il convenuto chiedeva, quindi, il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

Nel merito, deduceva di aver accettato la carica di amministratore indipendente e senza deleghe della Banca attrice in data 30 maggio 2012, assumendo in data 1° maggio 2015 la carica di amministratore delegato, mantenuta sino alle dimissioni, divenute operative dal 3 dicembre 2018.

Sosteneva la parte la sua estraneità, per ragioni temporali, alla gran parte delle operazioni indicate dall'attrice e l'assenza di responsabilità in relazione all'incarico di amministratore non esecutivo.

pagina 51 di 192

Quanto al periodo in cui aveva svolto l'incarico di amministratore delegato, sosteneva il convenuto di aver migliorato la governance della Banca, con nuove strategie nel piano industriale, contenimento dei rischi e riduzione dei costi, nonché erogazioni garantite, contestando le carenze nella sezione crediti e nell'assetto organizzativo e rimarcando la mancata allegazione da parte dell'attrice del nesso causale.

In ordine alle 10 operazioni il convenuto deduceva l'estraneità per ragioni temporali e/o l'infondatezza delle pretese nell'*an* e nel *quantum*, chiedendo, previa sospensione del giudizio civile per pregiudizialità ex art.295 c.p.c. rispetto ad azione revocatoria promossa dal Fallimento Fimco, il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese, nonché la manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda, nei limiti di quanto a lui attribuibile.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva in giudizio [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere della polizza assicurativa stipulata dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la "[REDACTED]", nonché [REDACTED]

Pertanto il convenuto chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa della suddetta Compagnia di assicurazione.

Nel merito il convenuto deduceva che, quale consigliere, prima, e presidente, poi, del CdA, lungi dall'operare in sintonia con gli [REDACTED] aveva assunto iniziative in forte discontinuità con la passata gestione, finalizzate a riorganizzare la governance della Banca, garantire separazione tra gestione e controllo, rafforzare il flusso informativo, tutte in dettaglio esposte in citazione.

Assumeva il convenuto la sua totale estraneità alle operazioni allegate dall'attrice, poste in essere dalla precedente governance e sottoposte, con la sua presidenza, a verifiche ed accertamenti, seguiti da iniziative tese al salvataggio della Banca, con ridimensionamento dei costi, interventi sui crediti, rafforzamento patrimoniale, secondo le indicazioni della Banca d'Italia.

Il convenuto chiedeva pertanto accertarsi la sua carenza di legittimazione passiva ed, in ogni caso,

pagina 52 di 192

rigettarsi la domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese, nonché manleva da parte della società assicuratrice, in caso di accoglimento della domanda, previa ripartizione del *quantum* della responsabilità a carico di ciascuno dei convenuti.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere della polizza assicurativa stipulata dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la "[REDACTED] - [REDACTED]".

Il convenuto chiedeva, pertanto, il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva il difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza della Sezione Specializzata delle Imprese del Tribunale di Bari e, nel merito, contestava l'addebito di responsabilità in relazione alle 10 operazioni allegate dall'attrice ed alle posizioni minori, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese, nonché manleva da parte della società assicuratrice, in caso di accoglimento.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere della polizza assicurativa stipulata dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la "[REDACTED]

Eccepiva il convenuto la nullità della citazione, ai sensi degli artt. 164, c. 4, e 163, c. 3, nn. 3 e 4, c.c. per assoluta indeterminatezza, la prescrizione dell'azione nei suoi confronti, quale presidente del collegio sindacale, nonché l'infondatezza degli addebiti, quanto all'assenta inadeguatezza dell'assetto organizzativo e dei sistemi di controllo, contestando altresì la ricorrenza di danno e nesso causale.

Chiedeva, quindi, la parte rigettarsi la domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese, nonché manleva da parte della società assicuratrice, in caso di accoglimento della domanda, previo

pagina 53 di 192

accertamento della quota di responsabilità dei convenuti.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la "[REDACTED] - [REDACTED]", con la "[REDACTED]", con la "[REDACTED]" e con la "[REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED]

Il convenuto chiedeva, pertanto, il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia, nonché l'inammissibilità della domanda per mancanza di preventiva delibera assembleare e carenza di legittimazione attiva dei commissari, nonché la carenza di titolarità del credito risarcitorio azionato.

Nel merito deduceva la parte d'essere stato componente del Consiglio di amministrazione senza deleghe, privo, in quanto amministratore non esecutivo, del potere di richiedere informazioni sulla gestione ed organizzazione della società, scelte peraltro non sindacabili, in ogni caso estraneo alla violazione delle regole aziendali, alla falsificazione dei dati sottoposti al CdA ed all'Autorità di Vigilanza.

Aggiungeva il convenuto che i rilievi ispettivi della Banca d'Italia, assistiti da fede privilegiata per i soli accertamenti fattuali, escludevano l'inadeguatezza degli assetti organizzativi sino all'anno 2016.

Deduceva altresì la parte che le gravissime patologie consistite nella violazione delle norme aziendali che presiedevano al processo del credito, e nell'occultamento – anche al CdA – della reale situazione patrimoniale della Banca, erano imputabili esclusivamente ad alcuni manager apicali e che, di contro,

pagina 54 di 192

l'operato dell'Organo amministrativo della Banca nell'anno 2018 aveva ricevuto apprezzamenti da parte della Banca d'Italia, mentre nell'anno 2019 era stata approvata la riorganizzazione della Funzione Crediti, con definizione di un nuovo piano industriale ed il rafforzamento patrimoniale.

Aggiungeva d'aver svolto un ruolo determinante nel cambio della governance e nella limitazione del potere di influenza degli [REDACTED], in sintonia con le indicazioni della Banca d'Italia, e contestava la dedotta responsabilità, tanto in relazione alle 10 operazioni allegate, quanto in relazione alle posizioni di minore importo, concludendo per il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese e manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda, con accertamento del grado di responsabilità di ciascuno dei convenuti, anche ai fini del regresso.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la " [REDACTED] ", le " [REDACTED] ", "la [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] " e la " [REDACTED] "

Pertanto il convenuto chiedeva il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

Nel merito il convenuto deduceva l'estraneità agli addebiti mossigli, sostenendo di aver agito, quale amministratore non esecutivo, nell'interesse della Banca e nel rispetto delle regole sul processo del credito, sulla base delle informazioni ricevute, condotta osservata in relazione alle 10 operazioni indicate dall'attrice, per alcune delle quali negava peraltro la configurabilità di danni risarcibili, allegando, infine, la genericità delle allegazioni riferite alle operazioni minori.

pagina 55 di 192

Concludeva, quindi, per il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese e manleva da parte delle società assicuratrici, in ipotesi di accoglimento della domanda, in ogni caso previo accertamento del *quantum* di responsabilità ascrivibili a tutti ed a ciascun convenuto.

Con comparsa del 28.1.2021 si costituiva la società [REDACTED], eccependo la prescrizione dell'azione e contestando la fondatezza degli addebiti relativi all'attività di revisione dei bilanci.

La convenuta chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda e, in subordine, accertare e dichiarare la non risarcibilità del preteso danno lamentato nei confronti di [REDACTED] ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.p.c., ovvero la riduzione del danno eventualmente risarcibile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.p.c., con determinazione della quota della sua responsabilità e vittoria di spese.

Con comparsa del 29.1.2021 si costituiva [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con "[REDACTED]" e "[REDACTED] - [REDACTED]".

Il convenuto chiedeva, quindi, il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

Nel merito contestava gli addebiti in ragione del suo ruolo di amministratore non esecutivo, privo di poteri ispettivi e non informato di fatti negativi.

Contestava altresì la parte i presupposti dell'azione di responsabilità, imputando la situazione critica della Banca a fattori eccezioni ed imprevedibili, quale l'acquisizione di Banca Tercas/Caripe.

Chiedeva, pertanto, il convenuto il rigetto della domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese, nonché la manleva da parte della società assicuratrice, in caso di accoglimento della domanda, previo

pagina 56 di 192

accertamento della quota di responsabilità dei convenuti.

Con comparsa del 29.1.2021 si costituiva in giudizio [REDACTED], dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la "[REDACTED] - [REDACTED]", con la "[REDACTED]" e con la "[REDACTED] - [REDACTED]".

Il convenuto chiedeva, quindi, il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e, nel merito, contestava la domanda, deducendo di aver svolto l'incarico di presidente del Collegio Sindacale dal 29 Aprile 2018 al 13 Dicembre 2019, non anche di revisore contabile, in parte sotto la vigilanza della Banca d'Italia.

Precisava la parte d'aver promosso iniziative finalizzate alla tutela dell'interesse degli azionisti e al rafforzamento delle funzioni aziendali di controllo, dettagliatamente indicate, con conseguente estraneità alle 10 operazioni indicate dall'attrice ed ai danni allegati, contestati in ogni caso nel *quantum*.

Concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda nei suoi confronti, con risarcimento dei danni ex art.96 c.p.c. e vittoria di spese, nonché manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda.

Chiedeva altresì il convenuto, in ipotesi di accoglimento della domanda, l'accertamento del suo diritto di regresso verso gli altri coobbligati solidali, per quanto eventualmente pagato in eccedenza rispetto al suo grado di colpa.

Con comparsa del 29.1.2021 si costituivano in giudizio [REDACTED] e [REDACTED].

pagina 57 di 192

dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la [REDACTED] – [REDACTED], giusta n. polizza Z066211 (doc. 14), con la [REDACTED], giusta n. polizza 380809411 (doc. 15), con la [REDACTED] e [REDACTED], giusta polizza n. polizza 390792317 (doc. 16), con la [REDACTED], [REDACTED], giusta n. polizza 30339085 (in calce al doc. 15).

I convenuti chiedevano il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito i convenuti eccepivano l'improponibilità ed inammissibilità dell'azione per la mancata applicazione del procedimento di cui all'art. 72, comma 5, del TUB e per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia, l'inammissibilità della domanda per mancanza di preventiva delibera assembleare e carenza di legittimazione attiva dei commissari nei confronti dell'[REDACTED], nonché la carenza di titolarità del credito risarcitorio azionato.

Il convenuto [REDACTED] eccepiva altresì la prescrizione dei diritti vantati in relazione a buona parte delle contestazioni ed entrambi contestavano la fondatezza degli addebiti, in ogni caso generici, tanto in relazione alle 10 operazioni allegate dall'attrice, quanto in relazione alle posizioni minori, nonché la sussistenza di nesso causale tra le condotte ed i danni, eccependo, in subordine il concorso dell'attrice nella causazione dei danni, con conseguente estinzione della pretesa risarcitoria.

Contestava altresì il convenuto [REDACTED] il dedotto legame con la società di revisione.

Entrambi i convenuti, pertanto, ferme le eccezioni preliminari, chiedevano rigettarsi la domanda, con vittoria di spese e manleva da parte delle società assicuratrici, in caso di accoglimento della domanda, con accertamento del *quantum debeatur* loro attribuibile.

Con comparsa del 29.1.2021 si costituivano in giudizio [REDACTED] e [REDACTED]

pagina 58 di 192

■ dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere della polizza assicurativa stipulata dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la "■ - ■ ■■".

I convenuti chiedevano il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione alla chiamata in causa della suddetta Compagnia di assicurazione.

In rito i convenuti eccepivano l'improcedibilità dell'azione, ex art. 72, comma 5, del TUB, per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

Nel merito i medesimi deducevano che, quali amministratori non esecutivi, avevano operato con diligenza, in assenza di segnali d'allarme o di percepibili irregolarità e/o condotte di *mala gestio*, imputabili agli Jacobini ed ai loro fedeli collaboratori.

Enunciavano altresì i convenuti le iniziative assunte, nella rispettiva qualità di Presidente e componente del CCIIR, che avevano condotto all'adozione di provvedimenti disciplinari, al licenziamento del condirettore generale ■■■■, alla proposta di avvio di azione di responsabilità nei confronti dell'ex presidente ■■■■.

Da ultimo i convenuti contestavano la sussistenza di danni e del nesso causale, concludendo per il rigetto della domanda, con vittoria di spese ed, in caso di accoglimento, con manleva da parte della società assicuratrice.

Con comparsa del 29.1.2021 si costituiva ■■■■, dichiarando, preliminarmente, di volersi avvalere delle polizze assicurative stipulate dalla Banca Popolare di Bari s.c.p.a., a copertura della responsabilità civile e professionale in favore dei propri amministratori e/o dirigenti apicali, con la ■■■■ - ■■■■ e ■■■■.

Il convenuto chiedeva, quindi, il differimento della prima udienza di comparizione e l'autorizzazione

pagina 59 di 192

alla chiamata in causa delle suddette Compagnie di assicurazione.

In rito il convenuto eccepiva la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art.164, comma IV, c.p.c., la carenza di legittimazione passiva in relazione agli addebiti quale direttore di fatto e amministratore di fatto, l'incompetenza del Tribunale adito in relazione agli addebiti quale condirettore generale, di cognizione del Giudice del lavoro, nonché la prescrizione della relativa azione.

Nel merito la parte contestava la fondatezza degli addebiti relativi alle 10 operazioni allegate dall'attrice.

Chiedeva, pertanto, il convenuto rigettarsi la domanda nei suoi confronti, con vittoria di spese, nonché manleva da parte della società assicuratrice, in caso di accoglimento della domanda, previo accertamento della quota di responsabilità dei convenuti.

Concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa, con contestuale differimento dell'udienza di prima comparizione, le società assicuratrici venivano ritualmente evocate in giudizio.

Con comparsa del 3.6.2021 si costituiva [REDACTED], [REDACTED], facendo proprie le eccezioni e le deduzioni di merito svolte dai chiamanti in ordine alla domanda dell'attrice.

In subordine la società deduceva che il rapporto assicurativo si fondava sulla polizza n. Z 066211 avente originaria decorrenza 31 dicembre 2012 e scadenza 31 dicembre 2013, più volte rinnovata sino al 31 dicembre 2017 e, successivamente, ancorché non rinnovata, corredata da convenzione di attivazione del periodo di garanzia postuma sino al 31 dicembre 2022.

Deduceva la parte che la garanzia assicurativa, ai sensi dell'art.1917, comma I, c.c., non operava in caso di accertamento di illeciti penali, allo stato *sub iudice*, e di danni derivanti da fatti dolosi, nonché conseguenti a fatti commessi dopo il 31.12.2017 ed, in ogni caso, di danni non patrimoniali.

Deduceva altresì che la polizza prevedeva un "Massimale aggregato", inteso quale importo massimo

pagina 60 di 192

in relazione a tutte le richieste di risarcimento ed a tutti gli assicurati durante il periodo di assicurazione o ove applicabile durante il periodo di garanzia postuma, di € 10.000.000,00 (10 milioni/00), nonché “a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze, ossia per la parte eccedente i massimali di queste ultime.

La società chiedeva, pertanto, dichiarare inammissibili e comunque rigettare le domande nei suoi confronti, con condanna dei chiamanti o di chi di ragione al pagamento delle spese di lite.

Con comparsa di pari data si costituiva in giudizio la società [REDACTED], facendo proprie le eccezioni e le deduzioni di merito svolte dai chiamanti in ordine alla domanda dell’attrice.

Eccepeva altresì la terza chiamata la carenza di legittimazione passiva, per mancata assunzione del rischio avente ad oggetto la responsabilità civile degli amministratori, direttori generali e sindaci della BPB, essendo state sottoscritte le polizze n.380809411 e n.390792317 esclusivamente da [REDACTED] SpA.

La parte chiedeva, quindi,, rigettarsi le domande, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio nella medesima data [REDACTED], deducendo che in data 24 gennaio 2018 aveva stipulato con BPB la Polizza n.30339085 (di seguito, la “Polizza Eccesso AGC&S”), di secondo rischio in eccesso specifico alla Polizza n.380809411 di primo rischio emessa da [REDACTED] SpA.

Tale polizza forniva la garanzia assicurativa delle richieste di risarcimento pervenute nel periodo corrente dal 24 gennaio 2018 al 24 gennaio 2019, secondo gli stessi termini e condizioni previsti dalla polizza di [REDACTED], tra cui le date di retroattività e di continuità, entrambe fissate al 31 dicembre 2017, ma soltanto nel limite di massimale aggregato di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) il quale operava in eccesso specifico - ossia “a secondo rischio” - rispetto al massimale della prima polizza, a sua volta pari ad Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00)

pagina 61 di 192

L'ambito cronologico di operatività della copertura non era legato in via principale al momento in cui fosse stato commesso il fatto generatore del danno, bensì principalmente al momento in cui la richiesta di risarcimento fosse stata per la prima volta indirizzata dal danneggiato all'assicurato.

La polizza, inoltre, era stata stipulata sull'espresso presupposto che gli ultimi bilanci di esercizio di BPB, approvati dal Consiglio di amministrazione, indicanti i dati economico-patrimoniali e finanziari, inseriti nel questionario assuntivo del rischio, costituivano la base di valutazione del rischio e formavano parte integrante della polizza in caso di conclusione del contratto.

La società eccepiva, pertanto, l'invalidità e l'inefficacia del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., per l'infedele informativa in ordine al rischio, a suo tempo fornita con dolo o colpa grave da BPB, con la conseguente perdita da parte dei convenuti chiamanti di qualsivoglia diritto all'indennizzo.

Eccepiva altresì la parte l'inoperatività *ratione temporis* delle garanzie assicurative, prestate da AGC&S in forma c.d. claims made e, dunque, esclusivamente con riguardo a richieste di risarcimento avanzate per la prima volta dal terzo danneggiato nei confronti degli assicurati durante il periodo di assicurazione, mentre, nel caso di specie, l'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato notificato in data successiva alla scadenza del termine finale di operatività cronologica della garanzia.

Deduceva, inoltre la società l'antioriorità degli atti illeciti contestati da BPB rispetto alla data di retroattività della Polizza Eccesso AGC&S, richiamando, in ogni caso la previsione 3.1 della Polizza Generali, in forza del quale *"l'Assicuratore non pagherà alcun Indennizzo per quelle Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti delle Persone Assicurate se originate, connesse o conseguenti a qualsiasi ispezione, inchiesta o indagine ufficiale o altro procedimento promosso dalla pubblica autorità competente che sia iniziato prima o che sia pendente alla DATA DI CONTINUITÀ specificata al Punto 7 bis del Modulo"*, fissata al 31 dicembre 2017, evenienza configurabile in relazione alle condotte attribuite ai chiamanti.

pagina 62 di 192

Eccepiva, infine, l'esclusione dalla garanzia dei danni derivanti da fatti dolosi, ex art. 3.2 della polizza di Assicurazione Generali ed ex art. 1917, comma 1, c.c.

La società chiedeva, pertanto, rigettarsi le domande formulate nei suoi confronti ed, in subordine, emettersi pronuncia di condanna al pagamento dell'indennizzo nei limiti del dovuto, nel rispetto del massimale e per la parte eccedente il massimale della polizza di primo rischio.

Con comparsa di pari data si costituiva [REDACTED], deducendo che aveva emesso la polizza n.380809411 - con decorrenza del periodo di assicurazione dal 24 gennaio 2018 al 24 gennaio 2019, date di retroattività e di continuità entrambe fissate al 31 dicembre 2017 e limite di massimale aggregato pattuito in Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) - sulla base dei dati dei bilanci di esercizio al 31.12.2015 ed al 31.12.2016, recepiti nel questionario di assunzione del rischio, nonché sul presupposto che gli stessi costituivano la base di valutazione del rischio e formavano parte integrante della polizza in caso di conclusione del contratto.

Alla scadenza della prima annualità di Polizza BPB aveva consegnato a [REDACTED] un nuovo questionario redatto in data 4 gennaio 2019, con il quale aveva invitato [REDACTED] ad esaminare il nuovo bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 al tempo disponibile.

Per mezzo di tale nuovo Questionario BPB aveva comunicato a [REDACTED] che l'ultima ispezione di vigilanza era stata avviata nel mese di giugno del 2016 ed aveva avuto un esito "sostanzialmente positivo", sicché le garanzie assicurative erano state rinnovate sino al 24 gennaio 2020 mediante l'emissione della polizza n.390792317.

Le garanzie, inoltre, erano state prestate sulla base della c.d. *claims made*, ossia con riferimento alle sole richieste di risarcimento presentate nei confronti dell'assicurato durante il periodo di assicurazione, con esclusione dall'ambito della copertura dei sinistri basati su o connessi ai fatti ed alle circostanze già oggetto di procedimenti giudiziali o di contestazioni stragiudiziali in data antecedente il periodo di validità della copertura assicurativa.

pagina 63 di 192

La società eccepiva, pertanto, l'invalidità e l'inefficacia del contratto di assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., per l'infedele informativa in ordine al rischio, a suo tempo fornita con dolo o colpa grave da BPB, con la conseguente perdita da parte dei Convenuti chiamanti di qualsivoglia diritto all'indennizzo.

Eccepiva altresì la parte l'inoperatività *ratione temporis* delle garanzie assicurative, prestate in forma c.d. claims made e, dunque, esclusivamente con riguardo a richieste di risarcimento avanzate per la prima volta dal terzo danneggiato nei confronti degli assicurati durante il periodo di assicurazione, mentre, nel caso di specie, l'atto di citazione introduttivo del giudizio era stato notificato in data successiva alla scadenza del termine finale di operatività cronologica della garanzia.

Deduceva, inoltre, la società l'antiorità degli atti illeciti contestati da BPB rispetto alla data di retroattività della Polizza, richiamando, in ogni caso la previsione 3.1. della Polizza Generali, in forza del quale *"l'Assicuratore non pagherà alcun Indennizzo per quelle Richieste di Risarcimento avanzate nei confronti delle Persone Assicurate se originate, connesse o conseguenti a qualsiasi ispezione, inchiesta o indagine ufficiale o altro procedimento promosso dalla pubblica autorità competente che sia iniziato prima o che sia pendente alla DATA DI CONTINUITÀ specificata al Punto 7 bis del Modulo"*, fissata al 31 dicembre 2017, evenienza configurabile in relazione alle condotte attribuite ai chiamanti.

Eccepiva, infine, l'esclusione dalla garanzia dei danni derivanti da fatti dolosi, ex art. 3.2 della polizza Generali ed ex art. 1917, comma 1, c.c.

La società chiedeva, quindi, rigettarsi le domande formulate nei suoi confronti ed, in subordine, emettersi pronuncia di condanna al pagamento dell'indennizzo nei limiti del dovuto, nel rispetto del massimale, dei termini e delle condizioni applicabili, nonché in eccesso rispetto a qualsiasi altro contratto di assicurazione valido ed efficace in applicazione della condizione prevista dall'articolo 2, Sezione B, di Polizza, con vittoria di spese.

pagina 64 di 192

In data 15.4.2021 interveniva nel procedimento [REDACTED] quale titolare di 685 azioni Banca Popolare di Bari, lamentando criticità gestionali e di bilancio della BPB, dovute agli ex amministratori, che avevano portato all'azzeramento del suo patrimonio in azioni emesse dalla BPB.

La parte evidenziava la necessità di intervenire nel procedimento, al fine di avere l'esatta contezza dei fatti e degli eventi di causa, sì da attivare una autonoma azione di risarcimento danni.

Dichiarato inammissibile l'intervento dell'[REDACTED] con sentenza, definitiva nei confronti di questi, dell'8.11.2021, con contestuale ordinanza veniva disposta la prosecuzione del procedimento nei confronti di tutte le altre parti, nonché rigettata l'istanza di sospensione del procedimento e di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, in relazione alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 163, terzo comma, n. 5 e 165, primo comma, c.p.c. per contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono la decadenza dell'attore dalle produzioni documentali "offerte in comunicazione" nella citazione ma non depositate al momento della tempestiva costituzione in giudizio.

Dichiarata la contumacia di [REDACTED], sono stati altresì assegnati i termini dell'art. 183, comma sesto, c.p.c.

Con la memorie depositate ai sensi dell'art.183, comma sesto, n.1, c.p.c., le parti tutte ribadivano le argomentazioni difensive già svolte, replicando alle tesi delle rispettive controparti.

Quanto alle singole posizioni, il convenuto [REDACTED] rimetteva al Tribunale ogni determinazione in ordine alla posizione processuale di [REDACTED], evocata in giudizio in ragione dell'indicazione del modulo contrattuale.

Eccepeva l'infondatezza ed, in ogni caso, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c.,

pagina 65 di 192

nonché l'invalidità e/o inefficacia della clausola *claim made*.

Chiedeva, inoltre, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dalle Compagnie Assicuratrici in ordine all'operatività della garanzia assicurativa per fatto e colpa della Banca Popolare di Bari, che le eventuali conseguenze negative fossero imputate alla stessa Banca, con riduzione della somma eventualmente alla stessa riconosciuta, in accoglimento delle domande, dell'importo portato dalle predette polizze.

Il convenuto [REDACTED] rimetteva al Tribunale ogni determinazione in ordine alla posizione processuale di [REDACTED], evocata in giudizio in ragione dell'indicazione del modulo contrattuale.

Eccepiva l'infondatezza ed, in ogni caso, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché l'invalidità e/o inefficacia della clausola *claim made*.

Chiedeva, inoltre, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dalle Compagnie Assicuratrici in ordine all'operatività della garanzia assicurativa per fatto e colpa della Banca Popolare di Bari, che le eventuali conseguenze negative fossero imputate alla stessa Banca, con riduzione della somma eventualmente alla stessa riconosciuta, in accoglimento delle domande, dell'importo portato dalle predette polizze.

Il convenuto [REDACTED] prendeva atto della precisazione della [REDACTED] della mancata sottoscrizione del contratto di assicurazione della responsabilità civile oggetto del giudizio e dichiarava di non opporsi all'estromissione della detta società, chiedendo tuttavia la condanna di quest'ultima al rimborso delle spese di lite ed, in subordine, la compensazione delle stesse, in ragione dell'indicazione della società [REDACTED] nel modulo di polizza sottoscritto.

Eccepiva, altresì, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché la nullità, illiceità od

pagina 66 di 192

invalidità della clausola c.d. *claims made*, perché contraria a norma imperativa e non meritevole di tutela.

Chiedeva, inoltre, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dalle Compagnie Assicuratrici in ordine all'operatività della garanzia assicurativa per fatto e colpa della Banca Popolare di Bari, che le eventuali conseguenze negative fossero imputate alla stessa Banca, con riduzione della somma eventualmente alla stessa riconosciuta, in accoglimento delle domande, dell'importo portato dalle predette polizze.

Il convenuto [REDACTED] eccepiva la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché la vessatorietà e nullità della clausola *claim made*, ribadendo l'insussistenza di condotte dolose a lui imputabili.

Il convenuto [REDACTED] dichiarava egualmente di non opporsi all'estromissione della detta società, chiedendo tuttavia la condanna di quest'ultima al rimborso delle spese di lite ed, in subordine, la compensazione delle stesse, in ragione dell'indicazione dell'[REDACTED] nel modulo di polizza sottoscritto.

Eccepiva, altresì, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché la nullità, illiceità od invalidità della clausola c.d. *claims made*, perché contraria a norma imperativa e non meritevole di tutela.

Il convenuto [REDACTED] dichiarava di voler estendere la domanda di manleva, già spiegata nei confronti della [REDACTED] Insurance, anche nei confronti delle società [REDACTED] e dell'[REDACTED], seppure con gradazione del rischio e con riferimento a periodi temporali differenti e ribadiva la validità delle polizze, in difetto del definitivo accertamento dell'inesattezza delle informazioni o di condotte dolose penalmente rilevanti.

pagina 67 di 192

Il convenuto [REDACTED] contestava le eccezioni di invalidità ed inefficacia del contratto assicurativo e di inoperatività temporale, eccependo l'invalidità e/o l'inefficacia della clausola *claims made*.

In via di ulteriore subordine e di domanda riconvenzionale, in ipotesi di accertate reticenze, informazioni inesatte, per il ritardo nella denuncia del sinistro e/o, più in generale, per ragioni attinenti alla gestione dei rapporti contrattuali con la compagnia assicurativa o comunque a responsabilità di Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A. in A.S., chiedeva condannarsi la stessa Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A. in A.S., a risarcirgli ogni danno conseguente alla mancata operatività della copertura assicurativa, oltre interessi e rivalutazione (se dovuta), con compensazione tra le poste risarcitorie che dovessero essere riconosciute a Banca Popolare di Bari S.p.A., già S.C.p.A. in A.S., e le proprie.

Il convenuto [REDACTED] rimetteva al Tribunale ogni determinazione in ordine alla posizione processuale di [REDACTED], evocata in giudizio in ragione dell'indicazione del modulo contrattuale.

Eccepiva l'infondatezza ed, in ogni caso, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché l'invalidità e/o inefficacia della clausola *claim made*.

Chiedeva, inoltre, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dalle Compagnie Assicuratrici in ordine all'operatività della garanzia assicurativa per fatto e colpa della Banca Popolare di Bari, che le eventuali conseguenze negative fossero imputate alla stessa Banca, con conseguente manleva.

Il convenuto [REDACTED] prendeva atto della precisazione della [REDACTED] della mancata sottoscrizione del contratto di assicurazione della responsabilità civile oggetto del giudizio e dichiarava di non opporsi all'estromissione della detta società, chiedendo tuttavia la condanna di quest'ultima al rimborso delle spese di lite ed, in subordine, la compensazione delle stesse, in ragione

pagina 68 di 192

dell'indicazione della società Generali Italia nel modulo di polizza sottoscritto.

Eccepiva, altresì, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché la nullità, illiceità od invalidità della clausola c.d. *claims made*, perché contraria a norma imperativa e non meritevole di tutela.

Chiedeva, inoltre, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dalle Compagnie Assicuratrici in ordine all'operatività della garanzia assicurativa per fatto e colpa della Banca Popolare di Bari, che le eventuali conseguenze negative fossero imputate alla stessa Banca, con riduzione della somma eventualmente alla stessa riconosciuta, in accoglimento delle domande, dell'importo portato dalle predette polizze.

I convenuti [REDACTED] e [REDACTED], ribadite le argomentazioni difensive, chiedevano in subordine dichiarare la nullità o comunque respingere le domande di regresso dei convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] o altri convenuti.

Il convenuto [REDACTED] chiedeva altresì accertarsi l'avvenuto trasferimento in sede penale delle domande formulate dall'attrice, con estinzione del procedimento civile nei suoi confronti e, ribadite nel merito le precedenti argomentazioni difensive, nonché contestate le contrarie allegazioni di alcuni convenuti e le eccezioni delle società di assicurazione, eccepiva la nullità della clausola *claims made*, chiedendo, in caso di esclusione della copertura assicurativa, condannare la Banca a risarcire i conseguenti danni.

Il convenuto [REDACTED] contestava le eccezioni di inoperatività delle coperture assicurative e chiedeva respingersi ogni domanda di manleva o regresso nei suoi confronti.

Il convenuto [REDACTED] prendeva atto della precisazione della [REDACTED] della mancata sottoscrizione del contratto di assicurazione della responsabilità civile oggetto del giudizio e dichiarava di non opporsi all'estromissione della detta società, chiedendo tuttavia la condanna di quest'ultima al

pagina 69 di 192

rimborso delle spese di lite ed, in subordine, la compensazione delle stesse, in ragione dell'indicazione della società [REDACTED] nel modulo di polizza sottoscritto.

Eccepiva, altresì, la decadenza di [REDACTED] dal diritto di impugnativa del contratto, per decorso del termine previsto dal secondo comma dell'art.1892 c.c., nonché la nullità, illiceità od invalidità della clausola c.d. *claims made*, perché contraria a norma imperativa e non meritevole di tutela.

Chiedeva, inoltre, in caso di accoglimento della eccezione sollevata dalle Compagnie Assicuratrici in ordine all'operatività della garanzia assicurativa per fatto e colpa della Banca Popolare di Bari, che le eventuali conseguenze negative fossero imputate alla stessa Banca, con riduzione della somma eventualmente alla stessa riconosciuta, in accoglimento delle domande, dell'importo portato dalle predette polizze.

La causa, istruita in via documentale, anche con la pronuncia di ordine di esibizione ex art.210 c.p.c., e con l'espletamento di ctu, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h., del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.

Preliminarmente, va dato atto che, all'esito della pronuncia dell'ordinanza del 6.7.2021 di rigetto della richiesta del convenuto [REDACTED] di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art.295 c.p.c., per pregiudizialità rispetto all'azione revocatoria promossa dal Fallimento Fimco, invero limitata all'operazione del Gruppo Leggiere, l'istanza non è stata espressamente reiterata dalla parte in sede di precisazione delle conclusioni.

Confermata la valutazione d'inopportunità della sospensione, va in ogni caso riservata al merito ed in particolare all'esame del profilo del *quantum* il rilievo difensivo del convenuto sul punto.

pagina 70 di 192

L'eccezione di nullità della citazione, sollevata dai convenuti [REDACTED] e [REDACTED] ai sensi del quarto comma dell'art. 164 c.p.c., è infondata.

L'atto introduttivo del giudizio, pur nella complessità delle vicende sottoposte all'esame del Tribunale, contiene la chiara indicazione di circostanze e condotte, commissive e/o omissive, addebitate ai convenuti, in relazione ai diversi ruoli assunti nella vicenda, richiamati in via non esaustiva nell'ordinanza dell'1.12.2022, nonché ampie argomentazioni in ordine alle ragioni di diritto invocate a fondamento della proposta azione di responsabilità.

Tale conclusione è peraltro avvalorata dai diffusi ed articolati rilievi difensivi svolti da tutti i convenuti negli atti di costituzione e nelle successive memorie, a conferma del pieno rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio.

Vanno egualmente rigettate **le eccezioni di difetto di giurisdizione e/o incompetenza della Sezione Specializzata delle Imprese**, sollevate dal convenuto [REDACTED].

Ha esposto il convenuto che la Banca Popolare di Bari, una volta chiusasi la pregressa procedura di amministrazione straordinaria, oggi è pressoché totalitariamente partecipata dal Medio Credito Centrale, che, a sua volta, ha per socio unico Invitalia s.p.a., realtà, quest'ultima, partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF).

Da tanto discenderebbe che il danno oggetto del giudizio, in quanto percepito in ultima analisi dal MEF, costituirebbe danno erariale, con conseguente devoluzione della cognizione della causa alla magistratura contabile, nella specie la Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti.

L'assunto è infondato.

Secondo condivisibile orientamento di legittimità, è configurabile una società *in house providing*, per la quale sussiste la giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipata da enti pubblici, *solo se vi siano i*

pagina 71 di 192

seguenti requisiti : a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati; b) la società deve esplicitare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. Detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita" (Cfr. Cass. S.U., n.22409/2018; id. n.16741/2019).

Successivamente la Suprema Corte ha puntualizzato che *"in tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing", che possono risultare dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, ma anche derivare dall'esterno ove la sussistenza di un controllo analogo, che diverso da quello gerarchico è posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato, sia ricavabile da normative che consentono all'ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte operative, con il presidio a monte di un adeguato flusso di informazioni tale da incidere sulla complessiva "governance" della società "in house", preservando le finalità pubbliche che comunque la permeano e costituiscono la stella polare del controllo, quale elemento dinamico che connette concretamente la stessa società con il pubblico ente"* (Cfr. Cass. S.U. n. 20632/2022; id. 7567/2024).

Va in ogni caso evidenziato che, *"ai fini dell'individuazione della natura della società, non è decisivo il momento in cui è stata proposta la domanda, bensì quello in cui sono state poste in essere le condotte contestate, causative del danno"* (Cfr. Cass. S.U. n. 6441/2025).

Nel caso di specie, esclusa qualsivoglia allegazione e prova da parte del convenuto della ricorrenza dei richiamati requisiti, le condotte descritte in citazione e poste a base dell'azione di responsabilità sono, in ogni caso, antecedenti ai riferiti rapporti di partecipazione pubblica.

A tanto deve aggiungersi che *“spetta al giudice ordinario la giurisdizione sull'azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e controllo di società di capitali, partecipate (anche in via totalitaria) da enti pubblici, qualora il danno cagionato dall'illecito incida in via diretta soltanto sul patrimonio della società, distinto e separato da quello dei soci” (Cass. S.U., 13088/2023).*

Nel caso di specie l'attrice ha allegato danni, patrimoniali e non, pregiudizievoli per la società e non già per il socio pubblico, sicché va affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario e la competenza per materia della Sezione Specializzata delle Imprese, vertendosi in tema di controversia relativa a società di capitali.

E' infondata altresì l'eccezione di incompetenza della Sezione Specializzata in favore del Giudice del Lavoro, sollevata dal convenuto [REDACTED] e da questi basata sulla sua qualità di condirettore generale di BPB e quindi di ex dipendente della Banca, nonché sulla negata assunzione delle qualifiche di Direttore Generale e/o di Amministratore.

Al riguardo va invero puntualizzato che la competenza si determina sulla base delle allegazioni di parte e nel caso di specie l'attrice ha prospettato, a fondamento della domanda, addebiti ricondotti al rapporto di immedesimazione organica ed a specifici comportamenti tenuti nei confronti dei terzi con i quali il convenuto avrebbe in modo continuativo e sistematico assunto obbligazioni vincolando la società.

Tenuto conto, pertanto, della natura delle condotte in forza delle quali l'attrice invoca l'accertamento di responsabilità, inerenti l'operato ex art. 2396 c.c., oltre che di amministratore di fatto della Banca, ricorre la competenza per materia del Tribunale adito, riservata al merito la valutazione della fondatezza degli addebiti.

pagina 73 di 192

Quanto all'ulteriore eccezione preliminare, basata sulla disciplina del TUB e variamente articolata dai convenuti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], l'art.70 del D. Lgs n.385/1993 attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando ricorrono le violazioni o le irregolarità di cui all'articolo 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), oppure sono previste gravi perdite del patrimonio ovvero quando lo scioglimento è richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.

In tal caso, secondo la previsione del comma 2, le funzioni delle assemblee e degli altri organi diversi da quelli indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di amministrazione straordinaria.

Dispone altresì il successivo art. 71 che con il provvedimento di scioglimento degli organi la Banca d'Italia nomina uno o più commissari straordinari e un comitato di sorveglianza, composto da tre a cinque membri, che nomina a maggioranza di voti il proprio presidente.

Ai sensi dell'art.72, comma 5, infine, l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, nonché dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o della revisione, spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Gli organi succeduti all'amministrazione straordinaria proseguono le azioni di responsabilità e riferiscono alla Banca d'Italia in merito alle stesse.

In forza di tale disciplina i convenuti hanno eccepito l'improponibilità e l'inammissibilità della domanda per la mancata applicazione del procedimento del comma 5 della citata disposizione ed, in particolare, per la mancanza di motivazione dell'autorizzazione della Banca d'Italia (non chiaramente riferibile all'azione proposta, non corredata del parere del Comitato di Sorveglianza e priva di richiami all'istanza dei commissari ed al parere del legale di fiducia), per mancanza di

pagina 74 di 192

preventiva delibera assembleare e carenza di legittimazione dei commissari, nonché per carenza di titolarità del credito risarcitorio.

La procedura di cui al citato art. 72, comma 5, inoltre, riguarderebbe solo l'azione "contro i membri dei disciolti organi", senza che possa estendersi nei confronti di quei soggetti che si siano dimessi prima dello scioglimento coattivo del rapporto.

Di contro nell'ambito della diversa procedura di liquidazione coatta bancaria, che prescrive l'identico iter sancito dall'art. 72, comma 5, TUB (spettanza dei commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia), l'azione di responsabilità sarebbe esercitabile "contro i membri dei cessati organi".

Ciò perché l'amministrazione straordinaria bancaria, procedura - né liquidatoria, né concorsuale - sarebbe rivolta, in tempi brevi, a rimuovere le irregolarità esistenti al momento dell'apertura, con sbocco nel risanamento della banca ovvero nella liquidazione coatta amministrativa ed avvio delle azioni di responsabilità secondo l'iter e con le modalità indicate.

Le eccezioni sono infondate.

Secondo condivisibile orientamento di legittimità, di cui non constano successive pronunce difformi, *"in caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria a norma dell'art. 70 d.lgs. n. 385 del 1993, ai fini dell'accertamento della capacità processuale del commissario straordinario all'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali, il giudice del merito deve verificare che la Banca d'Italia lo abbia preventivamente autorizzato nelle forme richieste dalla legge e che tale autorizzazione non sia priva di motivazione, dovendo in caso contrario disapplicare l'atto; non può, peraltro, sindacare il merito dell'atto medesimo, né valutare se la motivazione contenuta nel provvedimento autorizzatorio sia congrua, sufficiente, logica e non contraddittoria e tanto meno se siano condivisibili le ragioni di opportunità che la sostengono."* (Cfr. Cass. Sez. I, n.13765/2007).

pagina 75 di 192

Nel caso di specie il provvedimento autorizzativo della Banca d'Italia del 29.9.2020 (doc. n.1 allegato alla citazione) non è privo di motivazione, in quanto richiama espressamente circostanze fattuali, quali *“gravi condotte”, da cui sarebbe derivato un “gravissimo pregiudizio patrimoniale a carico della banca”. In particolare, significative irregolarità avrebbero riguardato la gestione degli affidamenti alla clientela, connotati “da un irreversibile degrado ascrivibile all’imadonea azione dei cessati esponenti aziendali della banca, che hanno posto in essere poco prudenti politiche allocative, trascurando altresì l’adozione di interventi per contrastare il deterioramento della qualità [redacted]”.*

In questo contesto, la società di revisione sarebbe “venuta meno ai propri compiti ed alle proprie attribuzioni”.

Tali elementi, corroborati dal richiamo all’istanza dei Commissari, al parere del Comitato di Sorveglianza e di legale esterno, non disgiunti dalla valutazione della convenienza economica dell’azione, inducono a ritenere il provvedimento della Banca d’Italia corredato di motivazione, nei termini innanzi esposti.

A tanto deve aggiungersi che, secondo consolidato orientamento della Suprema Corte *“In caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità promossa, ai sensi dell’art. 72, comma 5, del d.lgs. n. 385 del 1993, contro i membri dei “disciolti” organi amministrativi e di controllo, nonché dei direttori generali, dal commissario straordinario, previa autorizzazione della Banca d’Italia, può essere rivolta anche nei confronti di amministratori, sindaci e direttori generali già cessati dalle funzioni, non riferendosi il termine “disciolti” esclusivamente alle persone in carica al momento della sottoposizione ad amministrazione straordinaria, ma agli organi sociali nel loro complesso, analogamente a quanto accade nell’azione sociale di responsabilità regolata dal codice civile, indubitabilmente esercitabile anche nei confronti di chi non era più in carica al tempo della citazione in giudizio.”* (Cfr. Cass. Sez. I, n.23632/2016; id. n. 13765/2007).

pagina 76 di 192

Precisa altresì la Suprema Corte nella pronuncia da ultimo citata che *“in caso di sottoposizione di istituto di credito ad amministrazione straordinaria, l'autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia al commissario straordinario ai sensi dell'art. 72, quinto comma, del d.lgs. n. 356/1990, per l'esercizio dell'azione di responsabilità dei disciolti organi sociali, copre tutte le pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui il provvedimento si riferisce, anche se di natura accessoria e consequenziale, non essendo necessario che contenga nel dettaglio tutte le iniziative processuali da intraprendere ma esclusivamente l'enunciazione degli elementi essenziali, oggettivi e soggettivi, dell'azione”* ed ancora che *“l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei disciolti organi sociali deve ritenersi comprensiva anche dei direttori generali, in considerazione della vicinanza di tale figura a quella dell'organo amministrativo nell'organizzazione dell'impresa com'è testimoniato dall'applicazione, ex art. 2396 cod. civ., ai direttori generali della disciplina della responsabilità propria degli amministratori.”*

L'autorizzazione all'avvio dell'azione di responsabilità non può dunque che operare nei confronti di tutti gli organi sociali, disciolti e precedenti, ivi compresi i direttori generali e quanti siano indicati titolari di tali ruoli, di diritto o di fatto, nonché verso il revisore.

Ne discende, conseguentemente, l'irilevanza della mancanza di preventiva delibera assembleare, posto che l'autorizzazione della Banca d'Italia deve ritenersi operante anche per i precedenti organi amministrativi, con conseguente rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei commissari.

La Banca attrice, inoltre, secondo l'assunto degli indicati convenuti, risulterebbe carente della titolarità del credito azionato in proprio, per avere sottoscritto un accordo con il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e la Banca del Mezzogiorno, in forza del quale i proventi incassati dalle azioni di responsabilità e risarcimento verrebbero retrocessi al FITD.

Orbene, indipendentemente dalla mancata produzione di tale accordo, la riferita retrocessione non

pagina 77 di 192

costituisce prova univoca dell'intervenuta cessione in favore del FITD del credito risarcitorio oggetto della presente azione di responsabilità, non potendosi astrattamente escludere che la retrocessione sia il frutto di accordo comportante il mero obbligo della successiva attribuzione dell'utile risultato dell'azione di responsabilità, con conseguente conservazione della titolarità del credito azionato in capo all'attrice.

Deve, infine ritenersi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione dell'attrice, sollevata dal ■■■■■ per essere venuta meno l'Amministrazione straordinaria della Banca a seguito della ricostituzione degli organi sociali alla data di notifica della citazione del 15.10.2020 ed, in subordine, la carenza di capacità di agire per mancanza di potere rappresentativo alla medesima data.

Sul punto va evidenziato che, come esposto dallo stesso convenuto ■■■■■, gli organi sociali da parte dell'assemblea dei soci della Banca Popolare di Bari spa, sono stati ricostituiti in data 15.10.2020, con conseguente conclusione dell'amministrazione straordinaria iniziata il 13 dicembre 2019 per disposizione della Banca d'Italia.

Il mandato allei liti, di contro, risulta conferito nell'antecedente data dell'1.10.2020, allorché i Commissari Straordinari erano in carica ed anche la spedizione della raccomandata, per i soli convenuti che non hanno ricevuto la notifica a mani proprie o di persona abilitata, queste ultime in ogni caso antecedenti, è avvenuta l'8.10.2020 (Cfr deposito del 29.10.2020 di parte attrice).

L'iter notificatorio è stato dunque avviato ad impulso dei Commissari Straordinari e nel periodo di piena titolarità dei relativi poteri.

Del pari il mandato aggiuntivo all'avv. Guaccero è stato conferito con procura del 14.10.2020.

Nel merito, gli addebiti debbono essere esaminati in relazione ai diversi compiti degli amministratori (di diritto e di fatto, esecutivi e non), dei direttori generali, dei sindaci e della società incaricata della revisione legale, previo richiamo ai principi di legittimità pronunciati in materia.

pagina 78 di 192

In tema di responsabilità degli amministratori delle società per azioni, l'art.2392 c.c. dispone quanto segue:

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell'articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

La responsabilità degli amministratori discende quindi dal mancato impiego di diligenza, rapportata alle dimensioni ed all'attività dell'impresa, nonché alle specifiche competenze, nella gestione della società.

Di contro il merito delle operazioni compiute e lo stesso insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale non è sindacabile (cd. "*business judgement rule*"), salvo che non ricorra una palese irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà dell'iniziativa economica intrapresa o evidente violazione di legge. (Cfr. Cass. Sez. I, n.22005/2025; id. 8069/2024).

Con specifico riferimento alla posizione dell'amministratore delegato, la Suprema Corte ha precisato che "*la responsabilità ex art. 2392 c.c. dell'amministratore esecutivo (a cui va assimilata quella del direttore generale munito di delega) ha natura contrattuale, spettando a quest'ultimo dimostrare, con*

pagina 79 di 192

referimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei propri doveri; tuttavia, ove sia dedotto l'inadempimento dell'obbligo di informare periodicamente sulle operazioni di maggiore rilievo, sancito dall'art. 2381, comma 5, c.c., l'amministratore esecutivo non può provare l'adempimento di tale obbligo offrendo elementi che fanno presumere la conoscenza delle menzionate operazioni da parte dei componenti del consiglio di amministrazione (nella specie, in ragione del comportamento inerte tenuto a seguito della successiva acquisizione della notizia di dette operazioni, riportate in una relazione ispettiva della Banca d'Italia), poiché il suo dovere di informare non esclude il dovere di agire informati, e dunque di informarsi, degli altri amministratori, trattandosi di comportamenti imposti dalla legge per assicurare una corretta gestione a garanzia di tutta la società, e non dei soli amministratori diversi da quello esecutivo, sicché quest'ultimo può provare l'adempimento del suo obbligo solo dimostrando di avere effettivamente fornito nei tempi previsti le informazioni dovute" (Cfr. Cass. Sez. III, n.12108/2020).

Ferma, inoltre, la responsabilità dell'organo delegato per gli atti ricompresi nelle relative competenze, gli amministratori privi di deleghe non sono responsabili per una generale omissione di vigilanza, ma, in ragione del dovere di agire informati ex art. 2381 c.c., rispondono delle conseguenze dannose della condotta degli amministratori esecutivi solo quando non abbiano impedito fatti pregiudizievoli di quest'ultimi, in virtù della conoscenza o della possibilità di conoscenza di elementi tali da sollecitare il loro intervento, alla stregua della diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze (Cfr. Cass. Sez. I, n.15054/2024; id. n.17441/2016).

La norma, quindi, stabilisce per gli amministratori non esecutivi un obbligo di agire informati, avvalendosi delle informazioni ricevute e, se del caso, di quelle acquisite di propria iniziativa, in presenza di segnali di allarme e tali da indurre a ricercare dati informativi ulteriori altrimenti non disponibili.

In tal senso la Suprema Corte ha affermato che *"gli amministratori privi di deleghe che, pur a fronte di*

pagina 80 di 192

segnali di allarme, abbiano omesso di attivarsi con la diligenza imposta dalla natura della carica, adottando o proponendo i rimedi giuridici più adeguati alla situazione, rispondono in solido con gli amministratori delegati del danno cagionato, poiché un comportamento inerte si pone in contrasto con il dovere di agire in modo informato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto responsabili gli amministratori non esecutivi, i quali, nonostante la mancata trasmissione delle relazioni informative periodiche, avevano negligenemente omesso di chiedere chiarimenti ai delegati, denunciando il loro inadempimento ed attivando i rimedi più adeguati, come la revoca della delega gestoria o dell'amministratore delegato, l'avocazione al consiglio delle operazioni rientranti nella delega, la proposizione delle necessarie iniziative giudiziali)" (Cfr. Cass. Sez. I, n. 10739/2024).

Con specifico riferimento all'attività bancaria, la Suprema Corte ha poi affermato che il dovere di agire informati degli amministratori non esecutivi è più stringente *"anche in ragione degli interessi protetti dall'art. 47 Cost., la cui rilevanza pubblicistica plasma l'interpretazione delle norme dettate dal codice civile. La diligenza richiesta agli amministratori risente, infatti, della "natura dell'incarico" ad essi affidato ed è commisurata alle "loro specifiche competenze" (art. 2392 cod. civ.). In materia di società bancarie, il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati o dal direttore generale, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante ed adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall'intero consiglio (al quale è affidata l'approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dell'intermediario), hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed efficacemente esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo; e ciò non solo in vista della valutazione dei rapporti degli amministratori delegati, ma*

pagina 81 di 192

anche ai fini della diretta ingerenza nella delega attraverso l'esercizio dei poteri, di spettanza del consiglio di amministrazione, di direttiva e di avocazione. Pertanto, gli addebiti mossi ai consiglieri non esecutivi attengono a carenze di tipo procedurale e organizzativo di tipo generale, in relazione alle quali la responsabilità colposa dei consiglieri di amministrazione deve ritenersi derivare dall'obbligo gravante sull'organo amministrativo di predisporre le strutture organizzative e le procedure in grado di assicurare il rispetto della disciplina di settore; obbligo, questo, da ritenersi sanzionato ai sensi dell'art. 190 del d.lgs. n. 58 del 1998. (Cfr. Cass. Sez. II, n. 2620/2021).

Nello stesso senso, più di recente, la Suprema Corte ha affermato che *"il dovere di agire informati degli amministratori bancari non esecutivi, previsto dagli artt. 2381, terzo e sesto comma, e 2392 c.c., non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati. Al contrario, anche i primi, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega. Gli amministratori non esecutivi sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso". (Cfr. Cass. Sez. II, n. 33788/2023).*

Ed ancora, *"gli amministratori di banche, ove abbiano concesso credito in violazione dei criteri di diligenza, sono tenuti al risarcimento del danno attuale, arrecato al patrimonio della banca, consistente, in ragione della svalutazione del portafoglio crediti e dei costi di gestione finalizzati al rientro, nella riduzione della sue capacità gestionali e di investimento, senza che sia necessario attendere l'esito infruttuoso delle azioni di cognizione e di esecuzione volte al recupero dei finanziamenti erogati" (Cfr. Cass. Sez. I, n. 37440/2022).*

Il maggior rigore discende, quindi, non già da norme eccezionali rispetto al diritto comune, dettate per

pagina 82 di 192

la governance bancaria, bensì dalla maggiore diligenza richiesta in relazione alle specifiche competenze del settore ed in tal senso l'art. 26 Tub dispone che:

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.

2. Ai fini del comma 1, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

Quanto al dedotto esercizio di funzioni gestorie in via di fatto, *“coloro che si siano ingeriti nella gestione sociale, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, possono esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali, con la conseguenza che, ai fini dell'opponibilità degli atti compiuti dal gestore alla società gerita, non è necessaria la ratifica”* (Cfr. Cass. Sez. III, n. 7864/2024).

Ne discende che *“ l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza, completa e sistematica, che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, potendo concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società, attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione, sicché anche nei suoi confronti può essere promossa l'azione di responsabilità”* (Cfr. Cass. Sez. I, n. 21730/2020).

L'art. 2396 c.c. dispone altresì che “le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”.

In relazione a tale ruolo *“l'azione sociale di responsabilità nei confronti del direttore generale di una società di capitali che, conformemente allo statuto, agisca nell'ambito delle deleghe conferitegli dal*

pagina 83 di 192

consiglio di amministrazione, non si differenzia da quella avverso un amministratore esecutivo; pertanto, egli risponde dei danni causati dalla propria "mala gestio", poiché l'insindacabilità delle scelte di gestione (cd. "business judgement rule") trova un limite nella valutazione di ragionevolezza delle stesse, da compiersi "ex ante", secondo i parametri di diligenza di cui all'art. 2392 c.c., tenuto conto in particolare della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per decisioni di quel tipo, oltre che della cura mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione intrapresa" (Cfr. Cass. Sez. III, n.12108/2020).

Quanto alla posizione dei sindaci, la controversa applicabilità retroattiva della L. 35/2025, modificativa dell'art.2407 c.c. non rileva in ordine all'accertamento dell'an della responsabilità dell'organo di controllo.

Il primo comma della citata disposizione, non interessato dalla modifica, dispone al riguardo che "i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio".

Il secondo comma, come modificato dalla L. 35/2025, stabilisce quanto segue:

"Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata dal collegio sindacale a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l'incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso".

Il primo comma, immutato, prevede quindi una responsabilità di carattere esclusivo, per violazione di

pagina 84 di 192

obblighi di verità e segretezza, delineata dalla norma con sufficiente chiarezza.

Il secondo comma, interessato dalla modifica, non menziona più espressamente la responsabilità dei sindaci per violazione del dovere di vigilanza sull'operato degli amministratori, introducendo limiti quantitativi per qualunque ipotesi di responsabilità.

Riservata in sede di valutazione del vincolo di solidarietà e del *quantum*, la controversa questione relativa all'applicabilità retroattiva di tale norma, la responsabilità dei Sindaci per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori resta in ogni caso ancorata alla previsione dell'art.2403 c.c., che enuncia i doveri di vigilanza del collegio sindacale o del sindaco, anche sulla corretta amministrazione e l'adeguatezza degli assetti.

Il dovere di vigilanza, quanto all'ambito di operatività della prima ipotesi dell'art. 2403 c.c., attiene al controllo interno di legalità in relazione all'attività degli organi sociali e legittima i sindaci all'impugnazione delle delibere assembleari, ove assunte in violazione della legge, dell'atto costitutivo o dello statuto, ferma restando l'insindacabilità della scelta gestoria, ove non irragionevole, nei termini innanzi chiariti.

In ordine alla seconda previsione, la corretta amministrazione deve ritenersi valutabile in relazione agli interessi della società e dei soci alla conservazione del patrimonio.

Il controllo sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile non può che articolarsi in verifica preventiva e controllo successivo, da esplicarsi mediante ispezione e richiesta di informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su affari determinati, a prescindere dai flussi informativi degli amministratori, nonché in verifica preventiva dell'organizzazione finalizzata alla prevenzione ed al monitoraggio dei rischi.

Ferme restando le due ipotesi di responsabilità, di carattere esclusivo e da omissione di vigilanza sull'operato degli amministratori, va pertanto richiamato, in primo luogo, il condivisibile principio di legittimità secondo cui: *"in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità*

pagina 85 di 192

dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate. (Nella specie, la S.C., ha confermato la decisione di condanna al risarcimento del danno pronunciata in favore del fallimento, nei confronti del componente del collegio sindacale della s.r.l. che aveva disatteso i doveri derivanti dalla sua carica, omettendo la convocazione dell'assemblea ex art. 2406 c.c., la denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c., nonché l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393, comma 3 c.c., pur a fronte di gravi irregolarità)” (Cfr. Cass. Sez. I, n.27789/2024; id. n. 16314/2017).

Va peraltro osservato che “non è sufficiente, al fine di escludere l'inadempimento dei sindaci, il fatto di avere assunto la carica dopo la realizzazione dei fatti dannosi, ove i soggetti nominati abbiano mantenuto un comportamento inerte, non vigilando adeguatamente sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse da essi esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori.” (Cfr. Cass. Sez. I, n.3922/2024; id. 18770/2019).

Ed ancora “in tema di responsabilità dei sindaci per omesso controllo dello svolgimento di attività dannose da parte degli amministratori di società di capitali, non disponendo i sindaci di poteri di veto o di sostituzione rispetto all'organo amministrativo, il concetto di mancata produzione del danno, di cui all'art. 2407 cod. civ., va inteso nel senso che è necessario che l'attività di vigilanza dei sindaci sia sempre improntata alla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno derivante dalla condotta degli amministratori, in modo da porre in essere le condizioni legali per

l'eliminazione preventiva, o comunque l'attenuazione, dei danni conseguenti alla cattiva condotta gestoria". (Cfr. Cass. Sez. I, n.24045/2021).

Con specifico riferimento al settore bancario, inoltre, la Suprema Corte ha affermato che *"i sindaci delle società bancarie per andare esenti da responsabilità devono dare prova di aver esercitato i poteri di controllo loro spettanti, non essendo all'uopo sufficiente, in presenza di una condotta illecita posta in essere dagli amministratori, la dedotta circostanza di esserne stati tenuti all'oscuro; in tal caso, dal comportamento inerte dei sindaci consegue la mancata adeguata vigilanza sulla condotta degli amministratori, sebbene fosse esigibile lo sforzo diligente di verificare la situazione e porvi rimedio, di modo che l'attivazione dei poteri sindacali, conformemente ai doveri della carica, avrebbe potuto permettere di scoprire le condotte illecite e reagire ad esse, prevenendo danni ulteriori"* (Cfr. Cass. Sez. II, n.24170/2022).

Quanto agli oneri processuali *"spetta all'attore allegare l'inerzia del sindaco e provare il fatto illecito gestorio, accanto all'esistenza di segnali d'allarme che avrebbero dovuto porre i sindaci sull'avviso, e, una volta assolto tale onere, l'inerzia del sindaco integra di per sé la responsabilità, restando a carico del medesimo l'onere di dimostrare di non aver avuto nessuna possibilità di attivarsi utilmente, ponendo in essere tutta la prevista gamma di atti (sollecitazioni, richieste, richiami, indagini) sino alle denunce alle autorità civile e penale."* (Cfr. Cass. Sez. I, n.2350/2024).

In tal senso *"l'accertamento della responsabilità del sindaco per omessa vigilanza sull'operato degli amministratori di società di capitali richiede, non solo la prova dell'inerzia del sindaco rispetto ai propri doveri di controllo e del danno conseguente alla condotta dell'amministratore, ma anche che l'attore dimostri il nesso causale tra inerzia e danno, poiché l'omessa vigilanza rileva solo quando l'attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio"* (Cfr. Cass. Sez. I, n.28357/2020).

Ed ancora *"la fattispecie di responsabilità dei sindaci per omessa vigilanza, atteggiandosi come*

pagina 87 di 192

un'ipotesi di concorso nel fatto illecito altrui, richiede la prova da parte dell'attore dell'inosservanza dei doveri di controllo, del danno derivante dalla condotta illecita dell'amministratore e del nesso causale, che può ritenersi dimostrato se, in base a un giudizio controfattuale ipotetico, l'adempimento degli obblighi di vigilanza avrebbe ragionevolmente impedito o limitato il danno" (Cfr. Cass. Sez. I, n.24004/2025).

Quanto all'attività di revisione legale, il comma 1 dell'art.15 del D.lgs n.39/2010 dispone che *"I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato"*.

Da ultimo, vertendosi **in tema di responsabilità contrattuale**, riservata al merito la valutazione degli elementi costitutivi della dedotta responsabilità, è sufficiente il richiamo al principio di legittimità, più che consolidato, secondo cui *"in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. Sez. III, n.826/2015).*

Spetta altresì all'attore la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso, in termini di danno (Cfr. Cass. Sez. III, n.2114/2024), ove l'accertamento del nesso causale è improntato al criterio giuridico del *"più probabile che non"*, il quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili

pagina 88 di 192

spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione (Cfr. Cass. Sez. III, n. 25805/2024).

In ordine al merito degli addebiti, l'attrice ha allegato in citazione condotte omissive e/o commissive, dettagliate nei seguenti termini: a) carenze nell'organizzazione e nei controlli interni in relazione all'adeguatezza patrimoniale ed al credito, all'adeguatezza degli assetti organizzativi e di sana e prudente gestione del credito; b) *mala gestio* del portafoglio crediti, secondo i dati di bilancio e contabili ed in ogni caso in relazione a specifiche operazioni; c) assetto dei controlli inadeguati da parte del collegio sindacale e, per alcuni componenti, mancanza di indipendenza; d) irregolarità nel collocamento degli aumenti di capitale 2014 – 2015; e) omessa tempestiva adozione di misure correttive necessarie per superare la stasi operativa e riequilibrare la situazione reddituale e patrimoniale della Banca, con persistente incompiutezza del Piano di conservazione del capitale sottoposto alla Banca d'Italia il 17 maggio 2019; f) compimento di atti idonei a incidere negativamente sul patrimonio sociale; g) azione del Consiglio di amministrazione gravemente inadeguata quanto a capacità di assicurare il governo del rischio, il presidio delle grandezze eco-nomiche e patrimoniali e l'affidabilità delle informazioni rese alla Vigilanza e al mercato, con inadeguata valutazione dei rischi e relativa rappresentazione contabile; h) mancata emissione della relazione di revisione sul bilancio intermedio al 30/6/2019 e difetto di terzietà ed imparzialità della società di revisione.

Quali posizioni indicative di tale *mala gestio* l'attrice ha quindi allegato specifiche operazioni, fonte di danni di cui ha invocato il risarcimento, riferite ai seguenti soggetti:

- a) Gruppo Maiora;
- b) Barimmobiliare (Gruppo Cieri/Pulcini);
- c) Gruppo Leggiero;
- d) Gruppo ■■■ – Immoberdan;

pagina 89 di 192

- e) Gruppo Parnasi;
- f) Gruppo Monferini – Apeiron;
- g) Denver;
- h) Sorgente;
- i) Naxos;
- j) Ospedale Miulli, nonché posizioni minori, prospettate quali fonte di danni per il valore di 65,5 milioni di euro.

In relazione a tali operazioni gli addebiti di responsabilità vengono indirizzati agli amministratori, ai direttori e condirettore generale, agli amministratori non esecutivi, ai sindaci ed alla società di revisione.

La ctu disposta per la valutazione tecnica dei fatti allegati dalle parti e della documentazione prodotta ha pienamente osservato il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa, basandosi, quanto a modalità operative, sulla creazione di una *data room* accessibile ai legali ed ai cc. tt. pp. delle parti, con acquisizione di memorie tecnico-aziendali e calendario concordato con le medesime, iter e contenuti di cui il CTU ha dato conto alle pagg. 7- 24 della relazione, qui richiamate.

Tale metodologia non è stata peraltro oggetto di contestazioni nel termine concesso alle parti per deduzioni antecedenti la relazione finale, spettando in ogni caso al Tribunale l'individuazione degli elementi fattuali da ritenere provati e la verifica della relativa valenza giuridica - pur e solo tecnicamente esaminati dal ctu - in relazione ai singoli addebiti.

La verifica del ctu, basata sui dati di bilancio e l'ulteriore documentazione prodotta dalle parti, comunque sottoposta al contraddittorio con l'indicata modalità, si basa anche sui rapporti ispettivi della Banca d'Italia.

Al riguardo va richiamato il principio di legittimità secondo cui *“gli accertamenti ispettivi condotti*

pagina 90 di 192

dalla Banca d'Italia fanno piena prova ex art. 2700 c.c., fino a querela di falso, unicamente con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale nella relazione ispettiva come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti o conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, nonché con riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti; la fede privilegiata di detti accertamenti non è, per converso, estesa agli apprezzamenti in essi contenuti, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno notizia da altre persone o a quelli che si assumono veri in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Ne consegue che le valutazioni conclusive rese nelle relazioni ispettive costituiscono elementi di convincimento con i quali il giudice deve criticamente confrontarsi, non potendoli recepire aprioristicamente" (Cfr. Cass. Sez. I, n.13679/2018).

I verbali ispettivi, con riferimento agli aspetti non coperti da efficacia probatoria privilegiata, costituiscono dunque elemento di prova che il giudice deve valutare in concorso con gli altri elementi e che può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio (Cfr. Cass. Sez. II, n. 4006/2022).

A base della decisione vanno pertanto assunti anche gli esiti delle verifiche ispettive della Banca d'Italia, esaminati dal Ctu, da valutarsi alla luce dei rilievi e delle contestazioni delle parti.

Ai fini dell'esame degli addebiti specifici appare opportuna una sintetica esposizione dell'analisi fornita dall'ausiliario in ordine all'andamento della Banca negli ultimi anni, al relativo assetto amministrativo e di controllo, nonché agli esiti degli accertamenti ispettivi, utile per l'inquadramento dello scenario in cui si inscrivono le condotte in contestazione.

Quanto all'andamento, la Banca Popolare di Bari, fondata nel 1960, ad iniziativa di imprenditori e professionisti locali, si evolve negli anni, tramite numerose acquisizioni, consolidandosi nel Centro-Sud ed orientandosi al mercato nazionale, divenendo la seconda banca popolare italiana in forma cooperativa: con 9 miliardi di euro di raccolta, 14 miliardi di euro di attivo, 3.300 dipendenti e quasi 70 mila soci (che sono prevalentemente anche clienti), ed il primo gruppo creditizio autonomo del

pagina 91 di 192

Mezzogiorno, collocandosi tra le banche di medie dimensioni.

A partire dal 2012, tuttavia, i dati di bilancio registrano una situazione di insufficienza della marginalità della Banca in rapporto ai costi operativi, nonché, nel 2015: i) calo del margine di intermediazione; ii) aumenti dei costi operativi; iii) impennata delle rettifiche; iv) ingente perdita d'esercizio per 295 milioni di euro.

Il biennio successivo vede il recupero di margine di intermediazione di fatto assorbito dalla crescita dei costi operativi.

Infine, i bilanci, individuale e consolidato, del 2018 chiudono con una perdita assai significativa, pari rispettivamente a 432 e a 420 milioni e registrano la diminuzione della redditività della Banca in tale esercizio, sia in relazione al margine di interesse e sia in relazione al margine di intermediazione.

I dati sfavorevoli dell'esercizio 2018 sono tuttavia riconducibili a una pregressa gestione diseconomica, posto che il circolo vizioso alimentato da perdite o modesti risultati economici e scarsa patrimonializzazione della Banca è stato anche determinato, oltre che dal pessimo risultato del 2018, dai risultati economici di una lunga serie di anni, quantomeno dalla perdita dell'esercizio 2015, a cui hanno fatto seguito esercizi (2016 e 2017) pressoché privi di redditività, se non addirittura in perdita economica.

Dopo gli esiti dell'ispezione avviata nel mese di giugno 2019, la Banca d'Italia, con decisione del 13 dicembre 2019, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo della Banca Popolare di Bari, e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi degli articoli 70 e 98 del Testo Unico Bancario, in ragione delle perdite patrimoniali.

Al termine dell'Amministrazione Straordinaria, la Banca Popolare di Bari è stata trasformata in Società per Azioni e attualmente fa parte del Gruppo Medio Credito Centrale, con la denominazione di Banca del Mezzogiorno Spa (BdM Spa).

pagina 92 di 192

In ordine all'assetto amministrativo e di controllo, va evidenziata, in primo luogo, la permanenza del convenuto ████████ nel CdA, quale consigliere, poi vicepresidente ed infine presidente per quasi 40 anni, nonché lo svolgimento di incarichi duraturi da parte di alcuni consiglieri non esecutivi, alcuni presenti dal 1989 (██████), e altri dal 2002 (██████ e ████████ e dal 2005 (██████)-

Risulta altresì dalle emergenze documentali la mancanza di turnover anche nel Collegio sindacale (██████ dal 2004 e ████████ dal 2005), con ████████ Sindaco dal 2005 e poi Consigliere dal 2011; il tutto con la prevalenza di componenti pugliesi ed in buona parte della provincia di Bari.

Il rinnovamento delle cariche sociali, con particolare riferimento al ruolo di ████████ ed alla presenza del figlio ████████, è stato più volte sollecitato dalla Banca d'Italia, unitamente alla richiesta di ingresso di adeguate professionalità.

Dall'esame dei verbali del Consiglio di amministrazione della Banca e dai rapporti ispettivi emergono inoltre, sino al 2018, riunioni senza dibattito interno.

In ordine agli esiti degli accertamenti ispettivi, a partire dal 2010 la Banca d'Italia ha effettuato accertamenti ispettivi sulla Banca Popolare di Bari con frequenza triennale, riassunti nei seguenti punti:

2010

Accertamento ispettivo della Banca d'Italia, che si chiude con esito "parzialmente sfavorevole".

Criticità: nell'organizzazione e nei controlli interni sul credito.

Conseguenze: (i) divieto di ampliare l'attività; (ii) imposizione di un requisito patrimoniale specifico.

2011-12

Richiamo agli esponenti aziendali di rafforzare i presidi a fronte dei rischi di liquidità e *compliance* (riferiti questi ultimi al mancato rispetto della normativa bancaria, finanziaria e antiriciclaggio), rilevati nel corso dell'ispezione del 2010.

pagina 93 di 192

Richiesta specifica indagine alla funzione di *Internal Audit* della BPB.

2013

Accertamenti ispettivi mirati sul rischio di credito, sulla *governance* aziendale, sul sistema dei controlli interni e sulle tematiche di *compliance*.

Progressi rispetto al 2010, ma ancora alcune aree di debolezza. Viene redatto piano di iniziative di rimedio.

2014

A seguito del completamento del piano di iniziative, la Banca d'Italia rimuove i provvedimenti restrittivi e autorizza la BPB ad acquisire il controllo di Banca Tercas, quale intervento di salvataggio di quest'ultima per salvaguardare gli interessi dei depositanti e rilanciare commercialmente la banca abruzzese. Il salvataggio avviene con l'intervento del FITD (€ 330 mln).

2014-15

Rafforzamento patrimoniale di € 550 mln, di cui € 330 mln di emissioni di nuove azioni e € 220 mln tramite collocamento di obbligazioni subordinate.

2015

Ritardo del processo di integrazione di B. Tercas per contestazione da parte della Commissione Europea.

Il Piano industriale della BPB prevedeva un programma di ricapitalizzazione pluriennale volto a sostenere lo sviluppo del gruppo bancario e sollecitato dalla Vigilanza, raccomandando il mantenimento di requisiti patrimoniali adeguati.

2016

Ridimensionamento delle prospettive di sviluppo.

pagina 94 di 192

Assemblea dei soci decide di ridurre il valore delle azioni da € 9,53 a € 7,50, con conseguente malcontento della base sociale e richiesta di vendite per 38,9 milioni di azioni, pari al 25% del capitale sociale.

Richiesta indagine da parte della Banca d'Italia sulle "operazioni bacciate".

Nuovi accertamenti ispettivi sui profili di adeguatezza patrimoniale e del credito, con esito "parzialmente sfavorevole". In particolare, sono evidenziati:

significativi ritardi nella realizzazione delle misure di rafforzamento dei mezzi propri rispetto agli obiettivi prefissati ed esigenze di rafforzamento nel sistema dei controlli sui crediti;

l'azione di indirizzo e controllo dell'Organo amministrativo e dell'Esecutivo della Capogruppo non è stata pienamente adeguata ad affrontare le accresciute complessità derivanti dall'ampliamento del perimetro operativo conseguito con l'acquisizione del gruppo Tercas;

irregolarità nella trasparenza dei comportamenti nel campo dei servizi di investimento, e in particolare nel collocamento del menzionato aumento di capitale del 2014-15 (successivamente la Consob irroga alla banca sanzioni amministrative per circa € 2 mln);

non emergono criticità invece con riferimento alle "operazioni bacciate";

sospensione della riforma sulle banche popolari, con conseguente stallo per la raccolta di capitale di rischio, ostacolata dal principio del voto capitario per le popolari.

2017

Richieste della Banca d'Italia:

rafforzamento patrimoniale e della *governance* con l'ingresso di consiglieri con specifiche competenze in ambito bancario e finanziario;

invito alle dimissioni del Presidente;

pagina 95 di 192